616.923
V565r

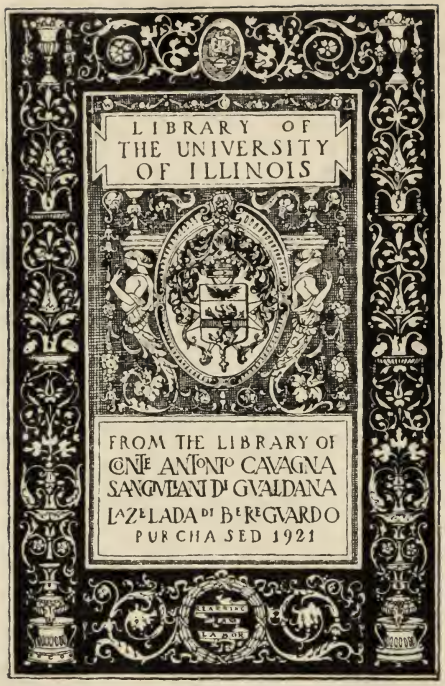

616.923
V565r
Rare Book & Special
Collections Library
REMOTE STORAGE

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Illinois Urbana-Champaign

http://www.archive.org/details/ragguaglioistori00cava

Ventignano
J. 13-11

RAGGUAGLIO

ISTORICO

DELLA PESTE

SVILUPPATA IN NOJA

NELL' ANNO 1815.

Cesare della Valle, duca di Ventignano

NAPOLI
Dalla Tipografia di ANGELO TRANI.

1816.

616.923
V565r
REMOTE STORAGE

A S. E.

IL SIGNOR

MARCHESE TOMMASI

CONSIGLIERE SEGRETARIO DI STATO, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, AFFARI ECCLESIASTICI, ED INTERNO, GENTILUOMO DI CAMERA DI S. M. E GRAN SEGRETARIO DEL REAL ORDINE DEL MERITO.

SIGNORE

La Nazione preservata dalla peste riconosce in V. E. il primo istromento della sua salvezza. Incaricata

547369

da S.M. della interna amministrazione del Regno, Ella seppe sì ben secondarne le mire benefiche, che la più ardua impresa ottenne il più compiuto successo. Quindi è che un ragguaglio istorico del contagio di Noja non può venir consecrato ad altri che a lei, e son sicuro che Ella non saprà ricusarlo.

Accolga intanto gli omaggi del mio rispetto, e mi creda invariabilmente

Di V. E.

Napoli 4 Novembre 1816.

Umiliss. devotiss. servo
Il Duca di Ventignano.

A' LEGGITORI.

Duplice è lo scopo di questa breve operetta. Presentare a' contemporanei un prospetto de' pericoli corsi e superati in sì spiacevole circostanza: tramandare ai posteri una utile ed ordinata serie de'metodi praticati con tanto successo per la estirpazione del contagio e per la salute del Regno.

A tal' oggetto il libro è diviso in due parti : la prima comprende l' esposizione de' fatti : la seconda i documenti.

Il Giornale Sanitario pubblicato finora per ordine del Supremo Magistrato di Sanità , e compilato dal coltissimo Ispettor Generale della Soprintendenza Sig.r Francesco Bozzelli, ha fornito gli elementi dell' opera. E ciò sia detto per non usurpare l' altrui proprietà.

RAGGUAGLIO ISTORICO

DELLA PESTE

Sviluppata in Noja nell' anno 1815.

PARTE PRIMA.

Narrazione.

Sembra che la fame e la peste si compiacciano di seguir dappresso le lunghe ed atroci guerre. L' Europa riconquistava la sua pace a Waterloo, ed il contagio, grazie al fatalismo turco, diffondevasi impunemente dal patrio Egitto in molte Città e provincie Ottomane, invadendo finanche il vicino Epiro e Dalmazia: Costantinopoli e sopratutto Smirne erano contaminate. Quindi fu che l' ottimo Ferdinando, non appena restituito al Trono di Napoli ed al pubblico desiderio, dovè rivolgere le sue cure contro il nuovo e non minore inimico.

Un cordone Sanitario fu stabilito lungo le immense spiagge Ionie ed Adriatiche del Regno, e furono rimesse in vigore le Istruzioni già compilate pel contagio di Malta. Ma i provvedimenti umani non sempre trionfano delle circostanze.

Vedi il Doc. num. 1.

Fra' delitti, che attentano all' ordine sociale, il controbando è il più difficile a prevenirsi, come quello, che si nasconde nelle tenebre e nella solitudine. Lo sterminato litorale del regno, deserto in più luoghi, vi si presta non poco; ed il pericolo diviene per noi più grave attesa la vicinanza dell' Epiro e della Morea. La Rivoluzione, accrescendo lo sviluppo dell' intelletto negli uni per la speranza di una facile fortuna, negli altri per l' imperiosa necessità, aveva accresciuto egualmente l' audacia ne' malvagi per l' impunità; e perfezionando l' arte della guerra, aveva perfezionato pur quella de' delitti. D' altronde i delirj del sistema continentale, facendo del controbando quasi una giustificabile speculazione, ne aveva formato altresì l' abitudine di molti. Non è però da meravigliarsi, se il controbando, che altre volte recò la peste in Europa, ve l' avesse di nuovo introdotta, ponendo in forse la salute del Regno, e d'Italia.

Quì

Quì non sembra inutile il riflettere che la pestilenza si è introdotta nel nostro Regno per ben quattro volte nel corso di due secoli a causà della sua Geografica giacitura, e ciò a capo di periodi pressochè eguali. Nel 1656 in Napoli, nel 1696 in Conversano e contorni, nel 1747 in Messina ed a Reggio, ed ultimamente in Noja. Ciò valga a comprovar col fatto di quanta necessità sia per noi la severa osservanza de' Sanitarj Statuti.

Per valutar giustamente il merito delle determinazioni prese dal Governo in quella disastrosa emergenza, convien conoscere pienamente e lo stato in cui allora ritrovavasi il Regno e tutte le circostanze, che rendevano più grave il pericolo.

Non eran corsi che sei mesi di pace, dopo dieci anni di guerra e di politiche agitazioni; e però, quantunque la saggia e conciliante condotta del Governo avesse in quel breve spazio di tempo riordinate alla meglio le cose pubbliche, pur nondimeno il Regno, attesi i lunghi disastri di recente sofferti, poteva ancora somigliarsi a chi dopo ostinata e violenta malattia risorga alla sanità per via di lunga e cagionevole convalescenza. Aggiungasi che se ogni cangiamento politico per sua intrinseca na-

natura non può non cagionare un certo disquilibrio fra' popoli, ne' quali viene operato, ciò diviene molto più sensibile allorchè alle agitazioni della guerra si accoppiano quelle delle opinioni. Quindi fu che all' epoca dello sviluppo del contagio, mentre da una parte la macchina amministrativa del Governo non aveva potuto conseguir per anco il suo completo perfezionamento, dall' altra la Nazione, benchè tranquilla e contenta, ritrovavasi, per dir così, in un certo stato di perplessità e di stupore. Si avrebbe potuto temere perciò che le molle del Governo non potessero in quel momento operar con precisione e celerità corrispondenti alla urgenza del pericolo; ma il fatto provò il contrario.

Allo stato del Regno aggiugnevansi altre particolari e non migliori circostanze. L'antecedente ricolto era stato scarsissimo per tutte le Provincie: talune erano minacciate da una assoluta penuria; e mentre l' annona reclamava altamente la libera circolazione interna di ogni vettovaglia, sbucava fuori il contagio, che troncava ogni fiducia e libertà nel commercio. Il morbo era rimasto per ben trentasette giorni ignoto ed in contatto col Regno intero: e ciò era avvenuto in Noja, paese abitato

tato da gran numero di negozianti, i quali sogliono sovente speculare su' cotoni, comprandoli in provincia di Lecce per inviarli talvolta anche nella Capitale. Di fatti talune di queste spedizioni avevano avuto luogo appunto in quell' epoca sospetta, e niuno ignora quanto i cotoni sieno suscettibili e tenaci del miasma contagioso. Aggiungasi che in quel tempo si era celebrata la solita fiera di Bari, alla quale erano concorse tutte le vicine popolazioni, e fra queste anche i Nojani. Aggiungasi che in quella stagione gran numero di vetture suole accorrere dai contorni della Capitale in quella provincia per caricarvi dell' olio; e perciò contemporaneamente alla nuova dello sviluppo della peste, ebbesi pur quella della fuga da Noja di molte di queste vetture, le quali avevano di poche ore soltanto prevenuto lo stabilimento del cordone dintorno a quella infelice Borgata. Aggiungasi in fine, che in Dicembre appunto le feste Natalizie rendono più frequente il commercio interno del Regno, massimamente fra le provincie e la Capitale. Nè è da omettersi la fuga di ben 17 famiglie Nojane, che meno incredule degli altri di loro concittadini, si sparsero per varj luoghi, e finan-

finanche nelle vicine provincie , recandovi il terrore ed il pericolo.

L'intralciamento di tante e sì spiacevoli circostanze imponeva al Governo la pronta soluzione di molti spinosi problemi.

1.° Circoscrivere e combattere il morbo fra le sole mura di Noja .

2.° Apprestare i mezzi convenienti , per soffogarlo con ogni prontezza in qualunque altro angolo del Regno si fosse per avventura manifestato .

3.° Curar l' esatta osservanza de' severi ordini sanitarj senza nuocere menomamente alla circolazione delle merci di prima necessità : questi furono i problemi, che si dovettero e si seppero felicemente risolvere .

La prima operazione era certamente la più necessaria come la più difficile . Ed ecco le misure che il Governo prontamente adottò all' oggetto .

1.° Un sufficiente numero di fanti e di cavalli fu spinto sul luogo con ogni celerità.

2.° Un Generale rivestito de' più estesi poteri fu inviato al comando supremo non solo delle truppe del cordone e del paese contaminato , ma benanche di tutta la Provincia di Bari e delle tre finitime , come di quelle, in do-

dove il pericolo sembrava proporzionato alla vicinanza del contagio. Il Maresciallo Mirabelli fu nominato dal Re a sì arduo incarico; e la sua condotta ne giustificò pienamente la scelta.

3.° Un Deputato del Supremo Tribunale di Sanità, Cavalier Garofalo, gli venne associato, onde, occorrendo, lo istruisse nelle sanitarie discipline, che un militare non è certamente in dovere di conoscere. La condotta di questo degno soggetto riescì a pubblico vantaggio ed a gloria del Magistrato.

4.° Fu stabilito che l' uno e l' altro rimanessero in perenne e diretta corrispondenza col Soprintendente Generale di Salute, Signor D. Raimondo de Gennaro, cui competeva il prescrivere le norme generali delle grandi operazioni, che dovevano successivamente aver luogo, giusta i suggerimenti del Supremo Magistrato di Sanità.

5.° Furono da questo distesi con ogni possibile diligenza i regolamenti tanto per la disciplina del cordone, quanto per la interna polizia sanitaria ed amministrativa del paese infetto, e rimessi al Commissario del Re ed alle altre Autorità corrispondenti. Docum. num. 2. e 3.

6.° Segregati in tal guisa i Nojani dal resto de' viventi, la di loro sussistenza divenne

il

il più importante oggetto. La munificenza del Re vi provvide largamente.

7.° Alla estirpazione del contagio non fu creduto sufficiente il numero de' Medici locali. Se alcuno di essi fosse sgraziatamente perito, sarebbe divenuto ben difficile il rinvenire chi s' inducesse a rimpiazzarlo nell' officio e nel pericolo. Fu quindi saggiamente stabilito che in que' primi momenti, ne' quali la incredulità di molti spargeva ancora qualche dubbio sulla natura ed esistenza del morbo, si raccogliesse in Napoli una Commissione di Medici e di Chirurgi destinata a recarsi prontamente in Noja, ed il Governo gl' incoraggiò all' impresa con soldi considerabili e grandi promesse.

Provvedutosi così alla cura e circoscrizione del morbo, il secondo oggetto, che si offriva allo sguardo del Governo, oggetto di non minore importanza, erasi quello di estinguere prontamente ogni altra scintilla d' infezione, che potesse altrove manifestarsi. Nè ciò si credeva fra i soli possibili, ma benanche fra' probabili. Si erano avuti de' momenti ben crudeli di perplessità e di costernazione, allorchè la fuga di tante famiglie Nojane aveva resa possibile la diffusion del male non solo

in

in tutta la Provincia di Bari, ma in quelle eziandio di Otranto e Basilicata. E molto maggiormente a causa del precipitoso ritorno di gran numero di *Viaticali*, che penetrati ne' contorni di Napoli medesima, andavano narrando, e forse esagerando ciò, che avevano veduto in Noja. Per colmo di angustie, una considerevole quantità di cotoni spediti da'negozianti Nojani, si ritrovavano immessi nella Capitale e nella vicina Città di Cava, e quindi posti in contatto con un numero di persone impossibile a determinarsi e conoscersi.

In tal posizione di cose la salute del Regno esigeva due specie di provvedimenti: gli uni istantanei e parziali, gli altri generali e permanenti. Non furono negletti nè i primi nè i secondi.

I rifuggiti da Noja vennero prontamente arrestati in qualunque luogo si ritrovassero, e ristretti in rigorosa contumacia con tutti coloro che vi avevano avuto commercio. I cotoni immessi in Napoli e Cava furono suggellati ne' magazzini, custoditi severamente e poi incendiati in epoca più tranquilla, allorchè il volgo non avesse potuto trarne nuovo argomento di terrore.

Al-

Alcuni posti sanitarj furono stabiliti sulle strade, che dalla Puglia conducono nella Capitale, onde chiuderne l' accesso a qualunque genere o persona sospetta, che di là provenisse.

Siffatte operazioni, sebbene non escludessero ogni pericolo, alleviavano almeno il Governo da qual si fosse benchè menoma responsabilità. Le circostanze difficili sono appunto quelle, in cui non è dato all' uomo il provvedere ed il provveder tutto.

Doc. num. 4. e 5. Lo stabilimento de' Comitati Sanitarj in tutte le provincie del Regno esaurì pienamente con una sola misura quanto mai poteva escogitarsi per provvedere alla salute pubblica in un modo generale e permanente. E questa semplicissima misura riuscì di una incalcolabile utilità.

In ciascuna Capitale di Provincia fu in tal modo stabilito quasi un centro di corrispondenza fra ogni più meschino villaggio del Regno ed il Magistrato di Sanità, e questa concatenazione di responsabilità e di mezzi fece sì, che la più lieve oscillazione dell' ultimo anello si comunicasse rapidamente al primo, donde prontamente ripartivano i rimedj e le ana-

analoghe determinazioni. Una sì bella istituzione riuscì di sommo vantaggio per le frequenti malattie epidemiche, che nel corso dell' anno si svilupparono a causa della penuria in più luoghi del Regno.

La penuria presentava un' altra difficoltà da superarsi nella necessaria, ma difficile conciliazione delle misure annonarie e sanitarie. La soluzione di un tal problema era tanto più urgente in quantochè dalla provincia di Bari appunto, e da quella di Foggia, i generi e le granaglie si diffondono in gran copia nel rimanente del Regno. Fortunatamente per la umanità quasi tutti i commestibili sono insuscettibili di contagio, e però il pericolo era più ne' condottieri che ne' generi. Fu quindi regolato il commercio interno del Regno col già noto sistema delle bollette sanitarie, modificato sulle circostanze del momento, e pienamente sviluppato ne' varj metodi della sua applicazione. Doc. num. 6. e 7.

E poichè la notizia de' generi suscettibili di contagio diveniva in quel momento necessaria ad ogni abitante del Regno, il Catalogo ne fu pubblicato e diffuso per tutte le provincie. Doc. num. 8.

L' esenzione di una parte de' dazj, ed il premio proposto agli stranieri, che immettessero grani e biade nella Capitale giovò gran-

demente all' annona. Se avesse potuto farsi lo stesso nelle altre Provincie, il vantaggio sarebbe riuscito anche maggiore. Ma gravissime ragioni lo vietarono. La peste infieriva in quasi tutti gli Scali del Levante, donde principalmente provvenivano le granaglie; e mentre il Regno era già attaccato in un luogo, non potevasi esporlo a nuovi pericoli senza biasimo e rimorso.

Per colmo di sventure il contagio, propagatosi in tutta la vicina Dalmazia, penetrò anche in Corfù; per lo che il Governo lungi dall' agevolare il commercio fu costretto a maggiormente circoscriverlo.

Questa circostanza rese indispensabile l' accrescimento del cordone già stabilito lungo le spiagge del Regno, e si credette ben fatto il riordinarlo con un metodo generale ed uniforme. Per l' esatta osservanza degli ordini promulgati all' uopo furono create delle commissioni militari in ciascuna provincia marittima destinate a punir severamente gl' infrattori delle sanitarie discipline, e gl' Intendenti furono su tale oggetto rivestiti di più larghi poteri.

Docum. num. 9.

Per nulla omettere, si stabilì finanche sul Faro una crociera di legni da guerra destinati a vegliare su i bastimenti sospetti, che potes-

Docum. num. 10.

tessero di là transitare; ed i comandanti ricevettero le opportune istruzioni.

Fin quì il quadro di que' preliminari provvedimenti e di quelle norme generali, che dovevano servir di base alla grande opera della estirpazione del morbo, e della preservazione del Regno.

Non meno interessante si è il prospetto delle successive operazioni eventuali provocate o dal vario andamento del male, o da alcuni incidenti, che vi ebbero rapporto. La di loro natura esige che sieguano l' ordine de' tempi e delle occasioni, e quindi conviene concatenarle per via di un cenno istorico sull' andamento progressivo del contagio, e sulla sua estinzione.

È costante e verisimile diceria, che un bastimento Corfiotto provveniente da Smirne fusse riuscito a disbarcar furtivamente alcuni cuoj infetti sulla deserta spiaggia interposta fra Bari e Mola, la quale è appunto la più vicina alla piccola Città di Noja: e che un tal Luzio Mastrogiacomo negoziante di questo paese, gli avesse introdotti in un suo magazzino. Ciò in Settembre 1815. Si soggiugne, che la famiglia Serino, abitando in una casa contigua e comunicante con quel magazino, fus-

se la prima a contaminarsi, sebbene credasi che i primi estinti dal contagio sieno stati Liborio di Donna e sua Moglie, morti l'uno il 23 Novembre, e l'altra nell'indomani; ma ciò si attribuisce ad un letto, che fu loro improntato dai Serino, di cui erano stretti congiunti. La meschina eredità de' due conjugi periti senza prole, fu divisa fra' parenti, e con quella il morbo venne disseminato per la Città. I primi appestati, perchè di plebe, perirono senza neppur consultare i Medici: il male progredì inosservato per più di un mese; e la sola provvidenza fu in quel frattempo custode della pubblica salute.

La crescente mortalità eccitò alla fine de' sospetti. L' Intendente della provincia inviò, a norma delle istruzioni, due accreditati Medici, onde indagassero la vera indole del male. Ma l' uomo è sempre il medesimo nelle medesime circostanze. Quanto più grave è il danno, tanto più tardi vien creduto. Per questa prima volta que' due professori o s' ingannarono o si lusingarono soverchiamente, e credettero la malattia semplicemente endemica. L' Intendente però, mal rassicurato da quella prima relazione, rinviò i Medici ad un secondo e più diligente esame, e costoro troppo tardi

co-

conobbero la verità. Ebbero per altro la commendevole prudenza di tacerla ai Nojani, onde il terrore non gli avesse sparpagliati al di fuori. Ravvisato il pericolo, si accorse al rimedio con quella celerità, che fu permessa dalle circostanze. L' Intendente fu secondato a meraviglia dai Generali della provincia. Non prima del 27 Decembre erasi conosciuto il morbo, e nel dì 30 le truppe prontamente disponibili avevano cinto il paese infetto. Una commissione di Sanità venne stabilita in Triggiano: una seconda fu destinata a percorrere e visitare i convicini paesi: un deposito di viveri riunivasi in Rutigliano: la guardia di sicurezza venne restituita alla sua onorevole e sacra istituzione; ed il Giudice di pace del Circondario ricevè l' incarico d' inquirere contro gli autori di un tanto disastro.

Quest' ultima importantissima operazione rimane tuttora imperfetta per ciò, che suole avvenir sovente in simili occasioni. Luzio Mastrogiacomo, arrestato in Bari, perì in quelle carceri prima che avesse nulla confessato. Egli non si ammorbò forse perchè dopo aver commesso il controbando passò in provincia di Lecce, dimorandovi fin quando venne ordinato il suo arresto. È d' altronde assai proba-

bile che i complici del suo delitto più non esistano, e quindi non sembra ben facile l' ottenere in appresso una piena cognizione del fatto.

Malgrado la diligenza usata nello stabilimento del cordone, molti Nojani, come fu detto, ebbero campo di espatriare. Il resto della popolazione fu scisso dalla circostanza in due opinioni contrarie; e per lungo tempo il maggior numero fu quello degl' increduli. Nè ciò deve recar meraviglia. Ogni peste ha fatto degl' increduli e de' martiri, e Napoli lo sa pur troppo. Del resto l' incredulità de' Nojani, nuocendo ad essi, giovò sommamente agli altri; poichè se tutti avessero conosciuta la vera indole del male, Noja sarebbe rimasta deserta, ed il Regno appestato.

E qui sia permessa una breve ed analoga digressione. Gl' increduli non furono soltanto in Noja: ve n' ebbero anche altrove: ve n' ebbero in Bari ed in Napoli. Essi però punto non influirono sulla condotta del Governo, il quale credette, che in fatto di peste il solo dubbio non ammettesse esitazione. E ciò valga a comprovare che non sempre l' esperienza de' padri è perduta per i figli.

Mentre il pericolo era in Noja negletto e deriso da molti, lo spirito pubblico manifestavasi

vasi per ogni dove con ben altro contegno. La Nazione avvezza già da molti anni alle sventure, e quindi a ragionarne ed a provvedervi, non solo accolse con avidità gli ordini del Governo, ma vi aggiunse di proprio conto tutte quelle misure, che venivano suggerite o dalle circostanze locali, o dalla paura.

Il cordone stabilito precariamente d' intorno alla Città di Noja, finchè non venisse ordinato in modo più stabile e regolare, non lasciò di conseguir pienamente il suo scopo in que' primi giorni di perplessità e di confusione. Lo zelo supplì al numero. Gli uffiziali servirono da soldati. L' esempio fu sempre la scuola del volgo.

Ben' altrimenti l' interna disciplina del paese infetto. Negli uni il terrore, negli altri l' opinione soffocarono i più utili sentimenti del coraggio e della docilità. I Medici abbandonarono gl' infermi adducendone per ragione l' assoluta mancanza di ogni mezzo preservativo.

Giunse frattanto il Generale Commissario del Re annunziando ai Nojani il suo arrivo con un proclama, nel quale ingegnavasi di richiamarli al dovere con un linguaggio misto e di promesse e di minacce. Egli si occupò pron-

tamente alla esecuzione della difficile impresa affidatagli.

Il fossato di circonvallazione venne compiuto nel più breve tempo permesso dalla indocilità di quel suolo. Le truppe custodi accresciute ed ordinate con severissima disciplina. Una riserva riunita ne' contorni per accorrere al bisogno. Sul sospetto che alcun genere contagiato potesse ritrovarsi già estratto da Noja prima dello stabilimento del cordone, una severa ordinanza fu promulgata all'oggetto, comminandosi gravissime pene a coloro, che osassero ulteriormente sottrarli alla pubblica autorità.

Docum. num. 11.

La Commessione Medica formata in Napoli non tardò a raggiugnere il Commissario del Re, e fu senza indugio introdotta nella Città. Dessa era composta da un Medico ed un Chirurgo primarj, e da quattro pratici. Si riunirono a costoro due Chirurgi militari, che vollero spontaneamente dividerne le cure ed i pericoli, meritando così la pubblica riconoscenza. Nel tempo istesso, per togliere a chichessia ogni argomento o pretesto ad una colpevole inazione, fu inviata dalla Capitale gran copia di tele incerate, cui fu aggiunta in seguito ogni sorta di droghe e di medicine.

Si

Si ebbero in tal guisa tutti i mezzi necessarj ad ordinar vie meglio l' interna disciplina del paese infetto. La Città fu divisa in diciotto sezioni, sei delle quali furono disegnate sotto il nome d' infette, le altre di sane, benchè pur queste somministrassero di quando in quando degli ammorbati. A ciascuna sezione fu addetta una picciola Commissione di Sanità trascelta fra i medesimi abitanti, e subordinata alla Commissione centrale. Tutte le famiglie agiate dovettero rinchiudersi nelle proprie case col divieto espresso di uscirne per qual si fosse cagione. Due volte al giorno al suono della campana, le Commissioni subalterne ponevansi in giro nelle proprie sezioni, e ciascun capo di famiglia era obbligato di presentarsi alla porta o alla finestra della sua casa, onde manifestare alla pubblica autorità lo stato di salute ed i bisogni della propria famiglia. Una forza militare fu riunita nell' interno del paese per garentire l' ordine pubblico e le operazioni de' comitati. Quattro mila razioni al giorno introducevansi nella Città, e ciascuna commissione, per mezzo di persone addette ad un tal servigio, dovevano far recare i viveri in giro, e provvederne ciascuno secondo i suoi bisogni. La sussistenza della clas-

classe meno agiata era a carico del Governo. Le Chiese ed i luoghi pubblici furono interdetti per togliere ogni occasione agli affollamenti. Una Commissione particolare fu destinata a vegliar sulla regolare inumazione de' cadaveri. Ciascun cittadino venne informato del modo, onde preservarsi dalla infezione. Tostochè in una casa sviluppavasi il contagio, gli abitanti ne venivano discacciati e rinchiusi ne' Lazzaretti; murata la porta e segnata con una croce rossa, onde alcuno non osasse penetrarvi. Le vesti, le biancherie, ed ogni genere suscettibile appartenente agli ammorbati, o alle di loro famiglie, consegnavasi alle fiamme, ed il Governo compensava largamente ciascuno di ogni sua perdita.

A sì ben' intesi provvedimenti, aggiugnevasi la intrepidezza de' Medici e de' Chirurgi entrati in Noja, i quali incominciarono a curar gl' infermi, ed a trattarne le piaghe ed i buboni con familiarità sì grande, che la facoltà medica del Supremo Magistrato fu costretta a corrigerne la generosa imprudenza. Laonde il concorso di tante favorevoli circostanze sembrava promettere in sulle prime il più compiuto successo, e la pronta estirpazion del contagio.

Eb-

Ebbesi di fatti in capo a qualche tempo il consolante risultato di poter contare un certo numero di convalescenti, ed il Magistrato non tardò ad inviare in Noja le opportune istruzioni per gli ospedali di convalescenza. Docum. num. 12.

Malgrado tutto ciò erasi ben lungi ancora dalla desiderata precisione nelle interne discipline Sanitarie. Quando l' opinione è contraria, le leggi sono facilmente violate, ed in fatto di leggi Sanitarie ogni più lieve infrazione distrugge l' intero edifizio. Alla disparità delle opinioni aggiugnevasi in ciascuno la voce del suo privato interesse, che ne accendeva le passioni, e l' aspetto dell' infelice di loro situazione, che gli uni disanimava, gli altri irritava soverchiamente. Ben picciolo era il numero di coloro, che servivano alla propria e comune causa con fermezza e fedeltà. Gli audaci la tradivano o per maligno scetticismo, o per sordide speculazioni: i codardi la tradivano ricusandosi al pubblico servigio: la plebe, luttando fra l' indigenza ed il terrore, cedeva più facilmente agli stimoli di un meschino guadagno che all' aspetto di un pericolo inevitabile; i facoltosi, per lo più negozianti, ravvisando la di loro infallibile ruina nella interdizione di ogni commercio, cabalavano sorda-

men-

mente, onde il cordone venisse ad ogni modo disciolto. Ciascuno in somma, ragionando falsamente per se stesso preparava la propria nella pubblica ruina. Aggiugnevansi i pregiudizj, eterno retaggio de' paesi piccioli, e quel fermento, in cui sogliono cader le fantasie, allorchè rimangono per lungo tempo rinchiuse ed abbandonate a se stesse.

Conseguenza inevitabile di tutto ciò si era la frequenza de' disordini Sanitarj, il furtivo commercio de' generi infetti, e quindi la diffusione del contagio. Ciò diveniva tanto più spiacevole in quanto che, qualora il numero de' cadaveri fusse cresciuto al segno di contaminar l' atmosfera, in quel caso le truppe del cordone avrebbero corso gravissimo pericolo, e con esso la Nazione. Gli esempj di rigore divenivano necessarj, e l' occasione non tardò a presentarsene.

Uno sciagurato Nojano gittò al di là del fossato un giuoco di carte a due soldati, che glielo avevano richiesto. I tre rei furono messi a morte, e quest' esempio di severità salvò forse per la seconda volta il Regno dal pericolo medesimo. La severità condita dalla moderazione è il miglior freno per i popoli proclivi al rilassamento di ogni disciplina.

Po-

Pochi giorni dopo, un funesto ma salutare avvenimento provò che la prima lezione non era perduta. Un' infelice contagiato, preso da forte delirio, si precipitò per una finestra fuori del Lazzaretto, correndo verso il fossato per sormontarlo. Le sentinelle l' uccisero a colpi di moschetto, e ne furono pubblicamente applaudite e rimunerate dal Commissario del Re.

Al rigore furono intanto contrapposte con somma avvedutezza e le promesse e gl' incoraggiamenti. Un nuovo proclama del General Commissario ripetè le assicurazioni di un largo compenso a' proprietarj de' generi abbruciati per la pubblica salvezza. Essendo inevitabile d' altronde che, malgrado ogni soccorso e largizione, gli abitanti di Noja si risentissero della deficienza di ogni commercio ed industria, venne loro permessa l' estrazione degli olj; e poichè siffatta operazione non sembrava del tutto esente da' pericoli, il Magistrato ne prescrisse il metodo opportuno. Docum. num. 13.

Il morbo pervenne al colmo della sua violenza verso i giorni equinoziali, come erasi ben preveduto dalla Medica facoltà del Magistrato. Ed intanto, siccome sul primo sviluppo del contagio, il Governo aveva dovuto premunirsi contro i ragionamenti di coloro, che Docum. num. 14.

ne

ne ponevano in dubbio la spiacevole esistenza, così dovette allora soffrir pazientemente un diluvio di progetti, che da ogni banda pervenivano, o sulla estinzione del contagio, o sulla preservazione del Regno. È facile il comprendere che tali suggerimenti, sotto le speciose apparenze di un zelo filantropico, celavano talvolta l' ipocrita speculatore. Fu singolare fra gli altri la proposizione di un tale, che promettendo di *purificar l' aria di Noja*, chiedeva preliminarmente grossa summa di danaro per le necessarie preparazioni. Malgrado ciò, l' importanza dell' argomento era sì grande che ciascun progetto venne egualmente esaminato e discusso.

Taluni proponevano, che gli abitanti sani di Noja uscissero dalla Città, e si accampassero nel breve spazio, che intercedeva fra l'abitato e la circonvallazione, rimanendovi alloggiati in casette di legno cinte di fossati, e costringendosi ciascun' individuo prima di entrarvi a bagnarsi, profumarsi, radersi le unghie ed i capelli, e cambiar vestimenta. Un sì gigantesco progetto veniva fin' anche appoggiato da due Magistrati di Sanità della Italia. Ma non perciò appariva più eseguibile.

1.° La costruzione delle baracche avrebbe ri-

richiesto un tempo forse maggiore di quello che sarebbe corso fino all'estirpazione del male.

2.° Chi avrebbe potuto distinguere in Noja i sospetti dai sani, mentre tutto giorno infermavansi di quelli, che avevano goduto fin'allora la più valida salute?

3.° Affollandosi ben 4000 persone in uno spazio angustissimo e contiguo al fossato, il pericolo si sarebbe di molto avvicinato alle truppe del cordone; e se per avventura il contagio si fusse diffuso anche nelle baracche, allora il disordine avrebbe superato ogni prevedimento e disciplina.

Altri volevano, che l' intera popolazione di Noja venisse trasportata con le debite precauzioni in qualche isola dell' Adriatico, ed ivi curata e custodita. Altri infine, sull' esempio di ciò, che praticavasi in Dalmazia, suggerivano la formazione de' Lazzaretti campestri ne' quali venissero trasportati gl' infermi ed i sospetti. Ma oltrechè i metodi di Dalmazia non avevano per anco ricevuta la sanzione del tempo e del successo, erano d' altronde assai visibili le difficoltà ed i pericoli, che avrebbero dovuto superarsi nella esecuzione dell' uno e dell' altro progetto. La salute pubblica del Regno e della Italia dovevano essere il primo sco-

scopo di ogni cura del Governo: quella de' Nojani non poteva sgraziatamente occupare che un posto secondario; e però, quando anche con le proposte misure tutt'i Nojani si fossero effettivamente salvati, sarebbe stato un delitto di lesa umanità il salvarli, esponendo le altre popolazioni al più remoto pericolo.

Fortunatamente in sul principio di Aprile il morbo divenne più mite, mitigandosi in tal guisa anche il furore de' progetti. Si credè allora necessario il prescrivere i metodi di un disinfettamento preparatorio, che a suo tempo agevolasse le importanti operazioni del generale espurgo. E forse il contagio sarebbesi in pochi giorni del tutto estinto, se alcuni imprevedibili accidenti non lo avessero fatalmente impedito.

Docum. num. 15.

La disparità delle opinioni sorta in Noja colla pestilenza, fomentando lo spirito di partito, degenerò in aperta civil discordia, trascinandovi fin' anche i Medici, e le stesse autorità municipali.

Fu perciò che videsi una fanciulla infetta rimanersi nella propria casa, non convenendo i Medici sulla indole della sua infermità. Le Sessioni de' Comitati divennero tumultuose, e quindi ogni disciplina negletta e vacil-

cillante. Due professori corsero dalla disputa alle armi; e lo stesso Decurionato ebbe l' audacia di recarsi in corpo alla barriera del cordone, e presentarvi una rimostranza, in cui chiedevasi nulla meno, che la libera pratica col Regno.

A reprimere un tanto disordine, il Commissario del Re rinforzò le truppe del cordone: disfece le interne Commissioni Sanitarie ed amministrative di Noja: ne formò delle nuove, escludendone i sediziosi: minacciò severissime pene contro chiunque avesse nuovamente osato di turbar l' ordine pubblico, e contro coloro, che celassero tuttavia de' generi contagiati. Docum. num. 16.

Dall' altro canto per unir la ragione alla forza, il Soprintendente di Salute confutò in una lettera scritta al Cavalier Garofalo tutti i sofismi contenuti nella rimostranza del Decurionato di Noja. Docum. num. 17.

Ma ciò, che valse più di ogni altro provvedimento a corriggere l' indocilità de' Nojani, si fu la stessa esacerbazione del morbo avvenuta appunto ne' giorni del disordine, e la morte di uno de' principali fautori della incredulità. Fu questi un tal Filippo Lamanna, che, imprestando danaro ad usura, ne prendeva

in pegno qualunque sorta di generi, maneggiandoli con una colpevole imprudenza. Il morbo per sua colpa si diffuse in tutta la sezione di Pagano: molti lo seguirono nel sepolcro: la costernazione divenne generale, e fu seguita da un tardo ma non inutile ravvedimento. Per distruggere il male fin dalla sua radice, gli abitanti di quel quartiere ne vennero prontamente discacciati e rinchiusi in più Lazzeretti di osservazione; e poichè sospettavasi a ragione che ivi rimanesse tuttora celata gran copia di oggetti contagiati, le autorità municipali si determinarono a demolirne le abitazioni, rintracciando per via di scavi i nascondigli, ove potesse rimanersi appiattato alcun genere infetto. Una sì salutare operazione fu eseguita in pochi giorni, ed influì sommamente alla totale estinzione del contagio.

Mentre tali cose avvenivano in Noja, il Governo ritrovavasi occupato in una spinosa ed importante discussione. Non era lontana l'epoca della fiera di Gravina, una delle principali del Regno; e chi è versato nella interna economia di questo, non può ignorarne l' importanza, che grande per se stessa diveniva anche maggiore per la regnante penuria. Ma mentre da una parte la celebrazione della Fiera

ra poteva riuscire di sommo vantaggio al commercio ed all'annona, pareva per l'opposto che offrisse nuovi pericoli alla pubblica salute. Il RE credette opportuno che una sì difficile quistione si discutesse dal Magistrato di Sanità; e può dirsi che frattanto l'intera Nazione si dividesse fra le due opinioni opposte secondochè negli uni preponderava il timore, negli altri l'interesse. Vero è che la quistione presentava un tale equilibrio di ragioni per ciascuna delle due contrarie sentenze, che lo stesso Magistrato concorde nel proporsi per suo primo ed unico scopo la salute pubblica, fu in certo modo perplesso sul come provvedervi.

Le ragioni, che sembravano vietar la celebrazione della Fiera, erano le seguenti.

La peste nel Regno, ed in Noja distante da Gravina non più di 30 miglia: la peste in Corfù: la peste in Dalmazia, con cui si traffica sovente dalla Provincia di Bari. Il contrabando non solo possibile, ma già cagione del contagio di Noja. Generi e famiglie uscite da questa Città prima dello stabilimento del cordone. L'esperienza de' tempi, che rammentava molti contagj sviluppati per causa delle Fiere. Finalmente la general consuetudine

delle altre colte Nazioni di proibirne la celebrazione in tempo di contagio.

In forza di queste riflessioni sembrava necessario alla salute pubblica, ed analogo alla istituzione del Magistrato l' assoluta proibizione della Fiera di Gravina.

Riflettevasi per l'opposto, che la istituzione medesima di un Magistrato di Sanità è di natura siffatta, che ne' tempi infelici di pestilenza diviene quasi il centro e la molla essenziale delle operazioni de' Governi, giacchè in quel momento qualunque altro ramo di amministrazione deve coordinarsi a quello della pubblica salvezza: e che perciò, se ne' tempi ordinarj un Magistrato di Sanità deve al pari di ogni altra autorità subalterna circoscrivere i suoi raziocinj al solo e preciso adempimento de' suoi diretti doveri, deve per l' opposto in occasione di pestilenza considerar l' interesse pubblico in tutt' i suoi diversi aspetti, e suggerire al Governo misure sanitarie di tal natura, che non lo costringano ad operazioni troppo severe per esimersi da una esagerata responsabilità. Laonde il Magistrato in quella circostanza doveva aggiugnere alle vedute sanitarie benanche le annonarie e commerciali,

e soi-

e sotto questo triplice rapporto la quistione sulla Fiera di Gravina si presentava in un ben' altro aspetto.

Se il permetterla offriva la possibilità di gravi pericoli, il vietarla offriva la certezza di non lievi danni; e così la gravezza degli uni, e la certezza degli altri si controbilanciavano con tanta eguaglianza, che l' intelletto quasichè spontaneamente concentravasi nella indagine di un mezzo termine, che conciliasse i due opposti interessi, eliminando del pari i pericoli ed i danni; e questo mezzo termine non sembrava difficile a rinvenirsi dietro le seguenti riflessioni.

La peste di Dalmazia e di Corfù non erano ragioni sufficienti ad escludere la Fiera; altrimenti la nostra vicinanza all' Epiro ed alla Morea, ove il contagio s'introduce sì spesso, ci permetterebbe assai di rado la celebrazione delle Fiere.

Il cordone stabilito sulle marine, la severità delle leggi promulgate, ed il terrore incusso negli animi di tutti dalla disgrazia de' Nojani rendevano moralmente impossibile, che un genere infetto di Dalmazia o di Corfù pervenisse impunemente fin dentro le mura di Gravina lontana dal mare di ben 40 miglia.

Noja ritrovavasi separata dal resto del Regno, erano già quattro mesi, per mezzo di una insormontabile barriera, ed era egualmente incredibile che appunto negli otto giorni della Fiera suddetta ne uscisse un genere o un individuo contagiato per saltare in Gravina.

La consuetudine delle altre nazioni fondata sull' esperienza era certamente di un gran peso. Ma si rifletteva che, se la peste fu diffusa dalla Dalmazia in Italia per la Fiera di Sinigaglia, dalla Germania in Inghilterra per la Fiera di Amburgo, e similmente in altri luoghi ed in altri tempi, ciò non aveva potuto avvenire che per via di persone o di merci infette; e che perciò, quando le une e le altre venissero escluse dalla Fiera di Gravina, ogni pericolo ne sarebbe eliminato. Or tutte le persone uscite da Noja in tempi sospetti avevano già da lungo tempo felicemente compiuta la prescritta contumacia, e ritrovandosi in contatto con tutto il resto della Nazione, non offrivano più la menoma ombra di pericolo. Parimenti i generi suscettibili di contagio spediti fuori di Noja in quell' epoca sospetta, erano stati per ogni dove distrutti o espurgati. Tutto il pericolo restringevasi dunque

que alla remota possibilità, che alcuno de'generi sopradetti, rimasto sepolto ed intatto per ben quattro o cinque mesi, sbucasse fuori in occasione appunto della Fiera di Gravina, e vi diffondesse il morbo; ma questo poteva facilmente schivarsi, vietando nella Fiera lo spaccio di qualunque sorta di generi suscettibili.

Questo espediente conciliatorio sembrava anche più accettabile atteso il grave danno, che sarebbe riuscito per la nazione dal divieto della celebrazione della Fiera di Gravina. L'importanza della medesima è somma ed universale nel Regno. In essa si pagano i tributi, si soddisfano le cambiali, e quel ch' è più si contrattano le vendite e le compre di molti generi di prima necessità, si provvede di carni la Capitale, si anima in somma l'interno commercio della Nazione, e si agevola la sussistenza di molte migliaja di famiglie. La penuria, che si soffriva in quel momento raddoppiava il valore di queste circostanze, ed era pur fra i possibili, che l' esclusione della Fiera sconcertasse l'annona ed il commercio in guisa che i disordini ne rifluissero finanche sulla pubblica salute.

Il Soprintendente Generale di salute diede

in quella occasione un esempio non comune di zelo pel buon servigio dello Stato e del Principe. Manifestò al Ministro ed al Re la propria e l' altrui sentenza in tutta la loro pienezza, senza punto predisporne gli animi colla interposizione della sua autorità. Il Gover-
Doc. n. 18. no inclinò alla seconda opinione, e la Fiera fu celebrata con i regolamenti prescritti e senza che alcun sinistro accidente vi avvenisse.

Il compiuto successo di questa necessaria ed ardita operazione devesi attribuir principalmente alla esattezza, colla quale venne adempita ogni parte del servigio sanitario dalle autorità, che dovettero concorrervi, ed alla piena fiducia, che la Nazione aveva riposta ne' provvedimenti del Governo. Quando la pubblica opinione è concorde alla pubblica autorità, questa ritrova spianato il sentiero alle più difficili intraprese; e quando i popoli sono docili all' impero delle provide leggi, tolgono il più grave degli ostacoli alla propria felicità. Non sieno perciò indotti di leggieri ad una imprudente imitazione que' Governi, che potessero per dissavventura ritrovarsi in simili circostanze. La celebrazione delle Fiere in tempo di peste offrirà sempre molti pericoli; e per osarlo conviene che vi concorra ed una necessità imperio-

sa,

sa, ed una pienissima sicurezza che le convenienti precauzioni vengano fedelmente osservate.

Il permesso conceduto per la Fiera di Gravina arrecò alla Nazione un altro vantaggio anche più considerabile, assicurando la celebrazione di quelle di Foggia, di Gallipoli ed Altamura. E fu in tal guisa che l' immensa serie di mali, onde fummo minacciati in sul principio dell' anno, venne diminuita per quanto era permesso di sperare, e forse anche al di là di ogni speranza.

Il giorno 15 Giugno fu il primo della totale cessazione del contagio, ed il Governo fu in grado di dar principio all' espurgo generale di Noja, a norma delle istruzioni redatte all' uopo dal Magistrato di Sanità. Quest' ultima operazione fu condotta a buon termine sulla fine del seguente Ottobre. Nel dì d'ognissanti gl' infelici Nojani vennero pienamente restituiti all' umano consorzio. Doc. n. 19.

Non appena fu divulgata la nuova che in breve la Città di Noja sarebbe stata riammessa a libero commercio, e molti di coloro, che sul principio eransi contradistinti per soverchia incredulità, sí abbandonarono al contrario eccesso di un panico terrore. Avrebbero voluto, che quel paese fosse rimasto perennemente esclu-

escluso da ogni commercio : si giunse a proporre l' incendio di quella Città, quasi unico mezzo di distruggere ogni pericolo. Questo è il carattere del volgo, e di chi lo rassomiglia : sperare più di quel che si può, temere più di quel che si deve.

Adducevasi per esempio ciò, che gl' Inglesi avevano praticato in Corfù, incendiando il villaggio di Marathia sul primo sviluppo del contagio. Ma le circostanze erano ben diverse. Gl' Inglesi abbruciarono un villaggio, che contava appena 40 o 50 famiglie, e Noja contava ben 5000 abitanti. Gl' Inglesi lo dettero alle fiamme sul principio del morbo, e qui si voleva incendiar Noja allorchè il male era estirpato. Finalmente l' incendio di Marathia non salvò dalla peste il circostante distretto di Leftimo, e quindi l' esempio non veniva confermato dal successo.

Il contagio di Noja durò 6. mesi e 22 giorni dal 23 Novembre 1815 al 15 Giugno del seguente anno. Sul principio della peste quel paese contava 5413 abitanti : i contagiati furono 981, de' quali 773 perirono, e 208 riescirono a guarire. Il male in sulle prime fu massimamente contagioso per le donne ed i fanciulli, come coloro, che più si prestavano al servizio degl' infermi.

Il

Il morbo, che afflisse la Città di Noja fu uno de' più violenti, di cui abbiasi memoria. Si osservò di fatti, che de' primi 300 infermati soli 38 ebbero la fortuna di guarire.

Giusta la relazione de' medici di Bari Signori Musci e Pavone, la peste si sviluppò sotto l' aspetto di febbre con delirio, diarrea, abbattimento di forze, ingorgamento delle glandole inguinali o ascellari, apparizione di antraci o carboncelli, e talvolta anche di petecchie.

Posteriori osservazioni fatte nel corso della malattia, recarono che gl' infermi erano assaliti nel primo giorno da febbre alta con brividi e prostrazione di forze, seguita o da diarrea, o da vomito bilioso. Sul cader della prima o della seconda febbre, apparivano i buboai accompagnati dal delirio, e talvolta gli antraci o carboncelli. La lingua in alcuni rimaneva umida, ma coverta di cotenna bianca; in altri diveniva arida e listata di rosso e giallo. La sete ed il mal di cuore crucìavano gl' infermi in tutto il corso della malattia.

Generalmente parlando, la peste si è presentata in Noja sotto quattro principali aspetti, cioè. 1.° Di nervosa violenta. 2.° Di febbre micidiale. 3.° Di febbre con antraci maligne e cancrenose. 4.° Di febbre con buboni.

Gl'

Gl' infermi delle due prime classi, e quasi tutti quelli della terza perirono senza che alcun rimedio avesse potuto procurarne la guarigione. La sola apparizione de' buboni era per dir così il simbolo della speranza: e guarirono in fatti tutti coloro, ne' quali i buboni pervennero a piena supporazione.

Rilevantissima fu l' osservazione fatta dai Medici curanti negli ultimi periodi del contagio, cioè, che tutti quelli, i quali venivano contagiati per contatto di corpo vivente presentavano sintomi meno pravi e micidiali di coloro, che infettavansi per via di generi contaminati nascosti e lontani dal contatto dell' aria. Non è quindi da dubitare, che l'aria atmosferica e l' ossigeno, che vi esiste sia il rimedio più potente a decomporre e distruggere il miasma pestifero.

Questa breve notizia sull' indole del morbo sviluppato in Noja, facendo pienamente comprendere la gravezza del corso pericolo, accresce il merito della ottenuta preservazione; e la severa istoria si compiace in poter tessere elogio non mendace all'augusto preservatore.

PAR-

PARTE SECONDA.

Documenti.

N.° 1.

Istruzioni mediche fatte in occasione de' contagj di Malta, e di Dalmazia.

Caratteri della malattia pestilenziale.

1. La febbre con delirio, che uccide tra il termine di 24 ore, o al più di due giorni, purchè non abbia preceduto o insolazione o abbondante bevanda di liquori spiritosi.

2. La febbre con delirio e abbattimento di forze, e l' ingorgamento di una glandola o l' uscita di un carbuncolo o antrace in qualunque parte del corpo, e principalmente nell' inguine, ascelle, petto e natiche, prima però del settimo giorno, e senza sollievo dell' infermo. Si deve avvertire di non confondere questi bubboni con l' ingorgamento delle parotidi, che suole essere, dopo del settimo, l' effetto di alcune febbri endemiche del nostro Regno.

3. Le

3. Le febbri, che dal secondo o terzo giorno portano delle macchie cancrenose in qualche parte del corpo con prostrazione di forze, che uccidono prima del settimo.

4. Le febbri accompagnate da delirio, da raffreddamento nelle parti esterne, da totale perdita di forze, e che subito riescono contagiose in altri della stessa famiglia, e che uccidono prima del settimo, purchè non sia preceduto l' uso di qualche cibo corrotto o velenoso.

La Soprintendenza Generale, e Supremo Magistrato di Sanità per prevenire qualunque funesto accidente, che sia da noi lontano, ma che potrebbe aver luogo, sono concorsi nell' avviso di parteciparsi i trascritti articoli ai Signori Intendenti delle Provincie, onde, tenendoli per ora colla massima riserva, possano servir loro di norma nella disgraziata circostanza, che si manifestasse in qualunque parte del Regno una malattia accompagnata dai suddetti caratteri, facendosi allora eseguire con ogni scrupolosità le altre seguenti istruzioni, le quali esigeranno un massimo rigore ed esattezza nei luoghi vicini alle marine.

1. I Medici di quel Comune, ove questa novità potesse avvenire, dovranno subito aver-

vertire il Decurionato, il quale, nel parteciparlo con ogni prontezza agl' Ispettori, Sotto-Ispettori o altri Agenti Sanitarj i più vicini, disporrà senza indugio la separazione degl' infermi dal resto della popolazione, lasciandoli solo vedere colle richieste riserve dal Medico o dai necessarj assistenti. Questi saranno sempre gli stessi, senza però che gl' infermi se ne avveggano, onde non cadano in diffidenza ed in abbandono di spirito.

2. Gl' Ispettori, Sotto-Ispettori, ed Agenti Sanitarj avvertiti, nel darne parte con massima sollecitudine all' Intendente o Sotto-Intendenti più vicini, dovranno chiamare i Medici più rinomati del circondario, i quali coi Medici curanti esamineranno l' indole del male, e trovandolo contagioso coi caratteri di sopra cennati, scriveranno il loro parere, ma riservatamente, onde non si susciti un' allarme nella popolazione. Si raddoppieranno intanto, ma con prudenza, le cautele di separazione.

3. Tali pareri s' invieranno all' istante ai Signori Intendenti o Sotto-intendenti, i quali si compiaceranno di spedirli con la maggior possibile celerità alla General Soprintendenza di Sa-

Salute per attendere i riscontri di tutto ciò, che dovrà ulteriormente praticarsi.

4. Appena che i Medici consulenti avranno giudicato il male contagioso e dell' indole di sopra espressa, dovranno trattenersi, uno o più a seconda dell' urgenza, nel luogo degl' infermi, ed ivi di concerto coi Medici curanti tesserne l' istoria in un giornale, il quale indichi il cammino del male, i sintomi, che l' accompagnano, i rimedj apprestati e gli effetti, che ne risultano. Siffatto giornale dovrà rimettersi due volte la settimana alla General Soprintendenza, per esser preso in esame.

5. Dichiarandosi da' Medici il male contagioso e coi caratteri suddivisati, e non essendo la famiglia dell' infermo in istato di porgergli i necessarj ajuti e medicine, gl' Ispettori o Agenti Sanitarj ne faranno la richiesta al Decurionato o Sindaco, il quale sarà nell' obbligo di somministrare tutto il bisognevole agl' infermi; ed intanto si raddoppieranno tutte le cautele che si crederanno all' uopo, dandosene conoscenza ai Signori Intendenti o Sotto-Intendenti.

6. Verificandosi disgraziatamente il caso, che sia remotissimo, di un tal contagio, il Sin-

Sindaco del Comune di concerto cogl' Ispettori, Sotto-Ispettori o Agenti Sanitarj dopo di aver fatta eseguire la divisione degl' infermi ed assistenti dagli altri, dovranno subito far custodire l' intero Comune con cordone, lasciandovi passare soltanto i viveri, le medicine e quanto altro possa bisognare con le necessarie cautele Sanitarie.

7. I Signori Intendenti delle Provincie dovranno tenere in vista de' locali, che in caso di urgenza sieno addetti ad uso di Ospedali chiusi e separati dal resto del Comune.

N.° 2.°

ISTRUZIONI

Pel Signor Generale, Commissario di S. M. e pel Signor Deputato del Magistrato di Sanità, destinati a recarsi nella Provincia di Bari, in occasione del contagio della Città di Noja.

CAPITOLO I.

1.° La infetta Città di Noja avrà un [illegible] rigoroso cordone a distanza di 90 passi [illegible] l' abitato.

2.° Alla distanza di 60 passi si [illegible] un primo fossato della profondità di palm[illegible], e di una simile larghezza. Vi sarà un [illegible]ondo fossato alla distanza di 30 passi dal primo colle medesime condizioni. Questi due fossati avranno un solo passaggio nella stessa linea e direzione della porta della Città. Un tal passaggio sarà fatto di tavole a modo di ponte levatojo: nella notte dovranno restar fermi i travi di appoggio, e togliersene solamente le tavole trasverse.

3.° Alla testa del ponte vi sarà una iscrizione,

ne, indicante la pena di morte da infligersi sul momento a chiunque oserà di rompere la linea del cordone. Questa iscrizione sarà ripetuta in varj punti de' fossati ad una certa distanza.

4.° Alla testa del ponte medesimo vi sarà una numerosa pattuglia di guardia fissa, ed una baracca per le autorità civili militari e sanitarie.

5.° D'intorno al secondo fossato vi saranno delle sentinelle, una a vista dell' altra. Saranno incaricate così la pattuglia alla testa del ponte, come le sentinelle, di far fuoco su qualunque animale o da piume o da peli, che sorpassasse i fossati dall' interno della Città in fuori, ed al contrario.

6.° Se qualche abitante dell' interno ardisse saltare il primo fossato, sarà avvertito dalla sentinella d' arrestarsi, e se malgrado un tale avviso ardisse inoltrarsi sino al secondo fossato, se gli dovrà al momento tirar sopra col fucile.

7.° Nel caso di contravvenzione espressa nell' articolo antecedente si dovranno obbligare due individui della Città infetta a venire a prendere il moribondo, o il cadavere del col-

pevole, per condurlo nell' interno e seppellirlo con le regole Sanitarie.

8.° In tempo di notte non solamente gireranno delle pattuglie intorno al fossato, ma da passo in passo vi saranno de' fuochi o de' lumi per tener avvertite le sentinelle del loro dovere.

9.° Dalla testa del ponte dovranno introdursi con le regole Sanitarie i comestibili e qualunque altra cosa bisognasse nell' interno della Città infetta, e non dovranno riceversi dalla detta Città, che le sole lettere da spurgarsi con immersione in aceto, prima d' inviarsi al loro destino.

10.° Tutte queste disposizioni saranno strettamente applicate a qualunqne altro Comune, in cui possa svilupparsi il contagio.

CAPITOLO II.

11. Sarà stabilito un secondo cordone nella distanza di un raggio di circa dieci miglia intorno al primo, da modificarsi nel giro a tenore della ispezione oculare, che v'impiegheranno il Sig. Generale Commissario del Re, e Deputato del Magistrato di Sanità a tal' oggetto trascelti.

12. In-

12. Intorno al solco di demarcazione, formato in giro con la distanza indicata nell'art. precedente, vi saranno delle sentinelle una a vista dell' altra con de'corpi di guardia distanti circa un mezzo miglio fra loro.

13. Nei corpi di guardia, oltre al capo posto, vi sarà un Agente Sanitario.

14. A niuno sarà permesso di avvicinarsi al detto solco dall' interno del cordone, meno che rimpetto ad uno de' corpi di guardia ivi stabiliti. In tal caso l' Agente Sanitario alla dovuta distanza gli domanderà del suo nome, del suo paese e dell' oggetto della sua venuta facendosi esibire con le regole Sanitarie un certificato legale del Sindaco del suo comune in cui saranno specificate tutte le sudette indicazioni,

15. Si darà il libero passaggio a qualunque individuo, che sia munito del certificato in regola, e non offra segno esterno di malsania; purchè non porti generi suscettibili, salvo gli usuali, nè porti cavallo o altro animale.

16. Sarà permesso a ciascun individuo di passare dal di fuori del cordone in dentro con generi comestibili, ed anche que' suscettibili, che sieno necessarj alla vita.

17. L' Agente Sanitario terrà registro de'cer-

tificati, che riceverà con le regole Sanitarie dagl' individui, che se gli presenteranno, per uscire da dentro in fuori, e rilascerà loro un' altra carta autorizzante l' uscita.

18. I Sindici de' Comuni situati tra il primo ed il secondo cordone non potranno rilasciare alcun certificato a persone, che volessero uscire, se prima una commissione istallata in ciascun Comune non assicuri lo stato di buona salute del Comune medesimo.

19. La prima volta, che l'individuo si presenterà innanzi ai corpi di guardia del secondo cordone senza il certificato del Sindaco, sarà tradotto innanzi l' Autorità locale per averne una pena correzionale. In caso di recidiva, egli sarà punito a norma delle leggi Sanitarie in vigore.

20. I Comuni situati nel recinto tra il primo ed il secondo cordone dovranno per mezzo de' loro rispettivi rappresentanti mandare al Comandante del cordone un rapporto giornaliero dello stato di salute di tutti gli abitanti, specificando se vi siéno ammalati, se morti, quali sieno i generi di malattia ec.

21. Saranno avvertiti gli abitanti di tutt' i suddetti Comuni di non tenere liberi gli animali a penna o a peli, perchè detti animali sa-

saranno subito uccisi, qualora si accostassero al recinto del detto secondo cordone.

22. Quella parte di mare, che caderà nel circondario di detto secondo cordone sarà strettamente interdetta a qualunque legno sì per l' approdo, che per la partenza.

CAPITOLO III.

23. Sarà stabilito un terzo cordone, che rinchiuderà l' intera provincia di Bari, i di cui confini, ed i di cui siti principali saran fissati dal Sig. Generale Commissario del Re col sentimento del Deputato del Magistrato di Sanità. In detto cordone saranno stabilite alcune strade consolari di passaggio, fuori delle quali non sarà permessa l' entrata o l' uscita di alcuno. I contravventori a questo divieto saran puniti con le leggi in vigore.

24. In ciascuna di dette strade vi sarà un corpo di guardia ed un Agente Sanitario con un certificato del Sindaco del loro Comune, vistato da' Sindaci di tutt' i Comuni, pe' quali avranno transitato. Questo certificato preso con le regole Sanitarie resterà presso l' Agente suddetto, che ne terrà registro, e rilascerà ai passeggieri una carta di uscita.

25. Sarà provvisoriamente vietato a coloro, che usciranno dal terzo cordone, di portar generi suscettibili o animali: potranno portar solamente le robe usuali e gl' insuscettibili.

26. Le staffette ed i corrieri dovranno lasciare sul cordone gli animali o vetture che porteranno, e consegnare con le regole Sanitarie la valigia delle lettere. L' Agente Sanitario farà espurgare queste ultime; ed il Comandante del cordone farà ivi trovare degli altri animali o vetture con la valigia delle lettere spurgate per i suddetti corrieri e staffette.

27. Sarà permesso ad ogni individuo di entrare con qualunque genere o vettura dentro il cordone della Provincia. Dovrà però prevenirsi, che nell' uscire non potrà riportare nè gli animali o vetture, nè i residui de' generi, che si trovassero d' avervi introdotto.

28. Sarà provvisoriamente interdetto l' approdo o la partenza di qualunque legno in tutto il littorale della suddetta Provincia.

Questa proibizione non riguarda le barche pescherecce, che possono pescare solo di giorno ed alla vista del cordone.

29. Sarà della prudenza de' Signori Generale Commissario del Re, e Deputato del Magistrato di modificare, ampliare o restringere a te-

a tenore delle circostanze tutti gli articoli delle presenti istruzioni.

N°. 3.

ISTRUZIONI

Per coloro, che saranno addetti ad estirpare il mal contagioso sviluppato nella Città di Noja.

SEZIONE I.ª

Misure profilattiche, e prescrizioni Sanitarie pel servizio dello Spedale de' Contagiosi.

1. I Medici ed i Chirurgi di questo stabilimento, come ancora gl' impiegati e gl' infermieri, che vi saranno addetti, non debbono comunicare esteriormente con nessun individuo. Potranno passeggiare nel cortile ed attorno l' edifizio, nell' interno di un recinto di corda, che lo cingerà, e sempre a vista delle guardie Sanitarie.

2. Queste guardie sono incaricate d' invigilare all' introduzione de' generi necessarj, da ese-

eseguirsi colle dovute cautele, a non far uscire nulla dallo spedale eccetto le lettere o danaro passati per aceto, a non permettere ad alcuno del luogo o agli ammalati convalescenti di oltrepassar il recinto di corda, ed a vietare l' entrata a tutti, badando essenzialmente ad allontanarne gli animali domestici, e soprattutto i cani i gatti ed i polli, uccidendoli immediatamente se ve n' entrano.

3. Il recinto di corda sarà in mezzo a due fossati alla distanza di otto passi l' un dall' altro, se è possibile di cavarli nelle località, e bastantemente larghi da non esser saltati dagli uomini o dagli animali, in modo che le guardie possano rimanere tra il primo fossato e la corda: appresso al secondo fossato, ch' è l' interno ed il più vicino al muro dello Spedale, si fisseranno de' pali in cima ai quali si apporranno gli ordini menzionati, che da niuno debbansi violare que' limiti sotto pena di morte. La corda sarà di sparto, di palma, o di fune impegolata. La guardia Sanitaria avrà a sua disposizione una tavola per servir da ponte levatojo ad ogni bisogno.

4. Le lettere si prenderanno colle mollette lunghe di ferro, s' incideranno con due o tre tagli trasversi per mezzo di forbici adattate, e si

e si lasceranno per due o tre minuti nell'aceto: dopo tali precauzioni si distribuiranno, o s' invieranno al loro destino.

5. Ogn' Impiegato ed ogni Uffiziale di Sanità dello spedale contaminato, essendo di visita presso gl' infermi, sarà coverto con lunga sopravveste di taffettà incerata con maschera e con pantaloni della medesima roba: detta sopravveste avrà il cappuccio, e le maniche saranno abbastanza lunghe, acciò servano di guanti. Gli stessi saranno calzati di zoccoli di legno, e porteranno sempre in mano un bastone di sette palmi con punta di ferro e con uncino, ad oggetto di scovrir gli ammalati per osservarli, come anche i cadaveri, e per far sì che niuno se gli avvicini.

6. Dopo e prima delle visite tanto gli Uffiziali di Sanità, che gl' impiegati si laveranno le mani ed il viso con acqua mista ad aceto antisettico, o sia de' quattro ladri, di cui s' inserisce la ricetta.

7. Gl' infermieri addetti al servizio giornaliero degli ammorbati ripeteranno tali lozioni spesse volte nel corso del giorno.

8. Questi saranno sempre muniti di una lunga molletta di ferro, coll' estremità piatte, onde possano somministrare agl' infermi i cibi e me-

medicamenti prescritti, e raccogliere per terra gli stracci, i fili, le carte ec.: abbruciandole all' istante in braciere destinate a quest' oggetto.

9. I medesimi avranno, quando sono di servizio, i zoccoli di legno, una giacchetta con cappuccio, un pantalone e una maschera di tela incerata fina. In qualunque caso non si permetteranno di toccare nè l' ammalato, nè il cadavere, nè i suoi abiti, nè tampoco il suo letto.

10. Accanto ad ogni letto vi sarà uno scanno, sul quale si deporrà tutto ciò, che potrà bisognare all' ammalato, che lo prenderà da se stesso e se ne servirà siccome gli verrà prescritto.

11. La biancheria lorda de' letti si prenderà colle molle sopradescritte, e subito s' immergerà in un tino pieno di acqua con aceto, scortato da due serventi. Raccolta in questo modo, si porrà nella liscivia per quattro giorni, prendendola sempre con somma cautela; quindi si laverà secondo le regole, e si farà asciugare al sole.

12. I cadaveri si faranno acconciamente cadere in una bara, che abbia le quattro maniche lunghe: si trasporteranno in quella al luogo destinato per la sepoltura, nel quale si fa-

faranno i fossi di otto palmi di profondità, interrandovisi i morti col gittarvi sopra una certa quantità di calce.

13. La bara, che verrà portata da due servienti sarà accompagnata da due guardie Sanitarie, che avranno cura di mettersi sopravvento, e di fare eseguire quanto si è prescritto nell' antecedente articolo.

14. Tutte le camere, ed i locali destinati alla recezione degl' infermi, saranno profumati ogni mattina colle fumigazioni nitriche, di preferenza alle muriatiche, essendo più adattate alla circostanza, e meno incomode alla respirazione. Nelle ore pomeridiane si aspergeranno i pavimenti coll' aceto antisettico.

15. I Professori dell' arte Medica o Cerusica, gl' impiegati e gl' infermieri useranno la diligenza di ungersi spesso le estremità, cioè il capo, il collo, le mani ed i piedi, di olio di olive fresco, o di mandorle dolci, o di grasso o di una pomata qualunque, ovvero di tenerle continuamente umettate con acqua, vino, aceto ec.

16. Ad essi vien particolarmente inculcato di nutrirsi convenevolmente, di bere buoni vini, di usar con moderazione de' liquori spiritosi leggermente amari, di provocar la traspi-

ra-

razione, e di tenere il ventre libero. Si debbono sforzare di bandire i pensieri funesti, e di vivere il più allegramente, che si possa.

17. S' inculca a' Medici d' impiegar il metodo curativo il più efficace per debellare il male contagioso, e di usar somma attenzione al primo stadio della febbre, nel quale si hanno da fidar poco a' forti evacuanti. I sudoriferi americani o indigeni, la serpentaria virginiana, e la china in dense decozioni, lo spirito di Minderero, o sia l' acetato ammoniacale, gli eteri solforici e nitrici, le tinture spiritose, e la tebaica nel secondo stadio, ovvero nella somma prostrazione di forze, gli antimoniali, e soprattutto la polvere del Dottor James misti al castorio, al muschio, al magistero di china, a' canforati, all' ipecacuana ec. l' immersione nel bagno caldo, le frizioni di olio tepido debbono formar la base di una cura regolare. L' ossierato, le limonee vegetabili, e minerali, l' acqua vinosa, l' acqua carbonizzata convengono egualmente come bevande, e sono adattate a dissetar gl' infermi. Gli antraci debbono esser medicati con la china combinata col sugo di limone e con la canfora; ed i buboni duri, sieno incipienti o ingrossati, con cataplasmi ammollienti e risolutivi, si-

no

no alla supporazione, nel qual termine sogliono aprirsi spontaneamente; ed allora debbono medicarsi cogli unguenti appropriati; proscrivendo l' applicazion del fuoco e degli epispastici.

18. È espressamente vietato a tutti gli assistenti dello spedale di coricarsi a due nel medesimo letto, di sedersi nel medesimo scanno toccandosi, e di passeggiare tenendosi per le braccia, in somma si debbono evitare tutt' i mezzi di contatto, senza lasciar di convivere e conversare colle debite cautele.

SEZIONE II.ª

Regolamento per lo spedale di osservazione, e per l'interno del Comune di Noja.

1. Si raccoglieranno nello spedale di osservazione gl' individui di ogni condizione e sesso, affetti di malattie sporadiche o di mali comuni, e si cureranno da' Medici e Cerusici con le regole dell' arte: usciranno da questo luogo subito che saranno guariti, o saranno immantinente inviati allo spedale de' contagiosi, se si svilupperà in essi la malattia regnante.

2. In qualunque casa del Comune, nella qua-

quale sianvi morti individui contaminati, o sianvi stati infermi di febbre contagiosa, si farà uno spurgo rigoroso col farne uscir subito le persone che vi abitano, senza permetter loro di trasportar roba di specie alcuna, tranne le insuscettibili, col bruciare tutta la suppellettile e mobilia di casa, col nettarne, spazzarne e lavarne diligentemente le pareti ed i pavimenti, e col praticarvi per tre giorni le fumigazioni muriatiche, durante le quali le aperture debbono rimaner chiuse.

3. Si sepelliranno i morti senza veruna cerimonia religiosa; s' impediranno le processioni, gli affollamenti e le riunioni.

4. Si proibirà a chiunque di oltrepassare il cordone del Comune sotto pene capitali per chi l' osasse e per le guardie Sanitarie, che ne sono responsabili, nel caso che si rendessero colpevoli di frode o di trascuranza.

5. È indispensabile di stabilire in tutt' i passaggi del cordone de' capi di posto, ossia Comandanti delle guardie Sanitarie, acciò facciano eseguir puntualmente la consegna, e veglino sulla condotta delle guardie.

6. Non deve impedirsi nel Comune infetto l' introduzione delle derrate di ogni genere, di effetti, di mobili, e di ogni comodo per la vita,

vita, purchè si faccia con le note cautele.

7. Nello spedale di osservazione possono entrare isolatamente i parenti e gli amici intimi degli ammalati per visitarli in un' ora del giorno fissata a quest' uopo, sempre però accompagnati dalle guardie Sanitarie.

8. È necessario che si prescriva a' Cittadini facoltosi del Comune di Noja di far regnare la politezza nelle loro case, e di adoperare pel mantenimento della salubrità tanto la lozione di aceto antisettico, quanto i profumi nitrici o muriatici.

9. La nettezza delle strade e de' luoghi pubblici è particolarmente raccomandata al Sindaco ed ai Decurioni del Paese.

10. Si debbono proibire severamente le grandi riunioni nelle case private, ne' Caffè, nelle Chiese ed in altri luoghi: tali assemblee danno incentivo allo sviluppo della materia contagiosa.

11. I Medici dello spedale di osservazione son tenuti a farvi più visite nel corso della giornata, ad impiegare la massima avvedutezza per non farvi penetrare il contagio, ed a prescrivere tutt' i mezzi di polizia per conservarvi la salubrità.

12. In questo Spedale devesi stabilire indi-

spensabilmente una sala d' infermi sospetti, nella quale si collocheranno tutti coloro, che saranno assaliti da febbre con sintomi di forte cefalalgia, di vomito o di nausea, e di principio di diarrea. In detta sala è vietato l' ingresso a chiunque, eccetto a' Professori ed agli assistenti, che si guarderanno dal toccar gli ammalati, e gli assisteranno colle strette forme Sanitarie, come suole usarsi in caso di morbo pestilenziale.

13. Non si può permettere che vi sieno beccherie o macelli nel Comune infetto, dovendosi immettere le carni esculenti, decorticate e tagliate, cioè senza peli e senza penne, e dovendosi assolutamente uccidere sull' istante tutti gli animali domestici quadrupedi e volatili, sotterrandoli ne' giardini del Paese.

14. Appena conosciuta una febbre sospetta nei Comuni vicini di Noja, i Medici locali faranno trasportare l' ammalato affetto di tal febbre nella sala de' mali sospetti stabilita nello Spedale di osservazione, e poscia verificandosi il male contagioso passerà immediatamente allo Spedale de' contaminati, facendo sempre transitar l' infermo colle regole Sanitarie da' Comuni negli Spedali, ed a traverso i cordoni.

15. Se

15. Se qualche abitante di Noja siasi nascosto, o rifugiato ne' Comuni circonvicini, è necessario che questi luoghi sieno immediatamente posti in interdizione.

N° 4.

Stabilimento de' Comitati sanitarj.

1. Nel capoluogo di ciascuna provincia sarà stabilito un Comitato Sanitario composto dai più accreditati Medici della Città, e di due o più probi e zelanti Cittadini, uno de'quali farà le veci di Presidente.

2. Questo Comitato si occuperà dell' esame de' rapporti, che i Sindaci della provincia invieranno all' Intendente sullo stato di Salute de' loro rispettivi Comuni; e terrà minuto registro di tutte le sue discussioni e determinazioni.

3. I rapporti de' Sindaci dovranno aver sempre originalmente annesse le fedi de' Medici locali, a cui si saran comunicate le istruzioni fatte nell' occasione de' contagj di Malta e di Dalmazia, una coll' articolo addizionale formato in occasione del contagio di Noja, onde metterli al caso di avvertire nel corso delle

malattie ordinarie qualche fenomeno di natura equivoca.

4. Qualora dai rapporti de' Sindaci e dalle annesse fedi de' Medici il Comitato rilevasse qualche circostanza sospetta, si farà autorizzar dall' Intendente a deputar subito uno de' de' Medici, che lo compongono, per farne la verifica.

Le circostanze sospette o equivoche sono indicate nelle istruzioni, di cui si parla nell'articolo precedente.

5. Il Medico del Comitato si recherà con una lettera dell' Intendente, e con le più strette cautele Sanitarie, nel Comune, ove dimora l' infermo sospetto, e colla dovuta prudenza e cautele Sanitarie esaminerà l'indole della sua malattia.

6. Trovandolo attaccato da contagio, ne farà seguire la separazione, nel modo e con le condizioni espresse nelle istruzioni fatte da questa generale Soprintendenza per il trattamento interno della Città di Noja. Porrà indi in luogo d' osservazione tutti gl'individui della famiglia o chiunque altro vi abbia avuto contatto. Dichiarerà finalmente il Sindaco responsabile della osservanza di queste misure, e tor-

e tornerà al luogo della sua residenza a dar conto di tutto al Comitato.

7. L' Intendente in quel medesimo giorno disporrà un primo rigoroso cordone intorno alla Città infetta, nel modo e con le condizioni espresse nelle istruzioni fatte da questa general Soprintendenza nell'occasione del contagio di Noja, dandone contemporaneamente parte a questa generale Soprintendenza medesima per le ulteriori disposizioni.

Il Soprintendente generale comunicò queste determinazioni del Magistrato agl' Intendenti delle provincie, acchiudendo loro tutte le altre carte ed istruzioni, che vi aveano rapporto, ed accompagnandole con una lunga circolare, il cui tenore può rilevarsi dal seguente squarcio di lettera scritta all' Intendente della Provincia di Napoli per il medesimo oggetto.

N.° 5.

» Ove il Comitato non abbia alcuna noti-
» zia da affligersi, Ella, Signor Intendente,
» mi farà conoscere da tanto in tanto il sem-
» plice risultato delle sue discussioni. Ove la
» disgrazia, che io m' auguro lontana, por-
» tasse che in qualche sito si sentissero degli

» accidenti sospetti, Ella, sulle risoluzioni del
» Comitato, dovrà affrettarsi di dar subito un
» riparo provvisorio al male, a norma delle
» istruzioni, che ho l'onore di acchiuderle, e
» manifestarne a me la notizia per le sole ul-
» teriori disposizioni. Un siffatto sistema è
» stato da me stabilito in tutte le provincie
» del Regno; ed è in questo modo, che al
» seguito dell' Amministrazione Centrale, cui
» ho l' onore di presiedere, vi sarà una ra-
» mificazione di Comitati provinciali, che a-
» vran diviso il lavoro e le misure di esecu-
» zione secondo i limiti delle attribuzioni dell'
» Intendenza, cui sono addetti. Conviene, che
» in questa pericolosa circostanza tutt' i pub-
» blici funzionarj si porgano, per così dire,
» la mano, e concorrano colle forze indivi-
» duali di ciascuno al bene generale di tutta
» la Nazione. La prego, Signor Intendente,
» a voler ben riflettere su questa gradazione
» d' incombenze, che io intendo di stabilire,
» e di equilibrarne l' applicazione colla di lei
» ben nota saviezza. Nei sistemi di Ammini-
» strazione non v' è regolarità di risultati, ove
» non è semplicità di mezzi, ed unità d' in-
» sieme. Nel modo sopra indicato il servigio
» Sanitario sarà talmente organizzato da po-

» ter

» ter affrontare un concorso di sinistri acci-
» denti nella maniera più semplice e più fe-
» conda. Io e questo Supremo Magistrato ci
» occuperemo delle disposizioni in grande:
» Ella, e tutti gli altri Intendenti delle pro-
» vincie presteranno la loro savia cooperazio-
» ne per i varj rami di esecuzione, di cui
» non potremmo occuparci senza disperdere
» le nostre forze, e consumare in discus-
» sioni parziali un tempo, che ci è dive-
» nuto infinitamente prezioso. Debbo pre-
» venirla, che tutte le misure provvisorie in
» caso di contagio si riducono alla separazio-
» ne de' sani dagl' infermi, ed allo stabili-
» mento degli Ospedali di Lazzeretto e di os-
» servazione, pe' quali ella potrebbe da ades-
» so prender semplicemente di mira de' locali
» fuori dell' abitato, e tenerli disegnati in
» mente per servirsene al bisogno. Nelle
» istruzioni troverà tutte le indicazioni, che
» potranno esserle necessarie all' uopo: quan-
» do delle altre gliene bisognassero, Ella non
» avrebbe, che a farmelo conoscere.

N.° 6.

Circolare per lo stabilimento delle bollette Sanitarie.

» Sin dal giorno 6 del corrente mese fu da
» questo Supremo Magistrato di Sanità stabi-
» lito, che nelle provincie di Lecce, Bari,
» Basilicata, Capitanata ed Avellino niun in-
» dividuo avesse potuto viaggiare nell' interno
» della provincia a cui appartiene, senza un
» certificato legale, rilasciato dal sindaco del
» suo Comune, che indichi lo stato di salu-
» te del Comune medesimo, riconosciuto da
» una commessione locale organizzata all' uo-
» po. Ove poi qualche individuo avesse voluto
» uscire dalla sua provincia, fu stabilito che
» il suddetto certificato si fosse vistato dal
» Sotto-Intendente del distretto, o dall' In-
» tendente medesimo. Fu a tal fine posto sot-
» to la responsabilità di quei Sindaci, che
» tutti gli ammalati de' loro Comuni fossero
» visitati dai medici per saper l' occorrente sul
» conto de' loro incomodi.

» Prevedendo il caso, in cui qualche abi-
» tante o transitante per una delle cinque in-
» dicate provincie tentasse per malizia o per
» ne-

» negligenza di eludere le provvide mire di
» un tal sistema, e si presentasse in qualche
» altro luogo del Regno senza un certificato
» sanitario spedito nelle forme; e volendo
» provedere alla sicurezza di coloro, i quali
» sono abbastanza onesti e sensati per non
» esporsi a viaggiare senza il suddetto certi-
» ficato, questo Supremo Magistrato di Sanità,
» dopo aver consultata la sua Facoltà Medica,
» ha prese le seguenti determinazioni.

N.° 7.

Istruzioni analoghe.

» 1. Una persona provveniente dalla pro-
» vincia di Bari munita di bolletta sanitaria,
» e non portando generi suscettibili oltre agli
» usuali, deve ammettersi a libera pratica.

» 2. Una persona provveniente dalle pro-
» vincie di Lecce, Capitanata, Basilicata ed
» Avellino, munita di bolletta Sanitaria, o
» che porti generi suscettibili, deve ammetter-
» si a libera pratica.

» 3. Una persona provveniente dalle quattro
» provincie sopraddette, senza bolletta di Sanità
» ma con passaporto o altro documento, che

» as-

» assicuri la sua provvenienza, e non abbia
» merci suscettibili, deve soggettarsi alla con-
» tumacia di giorni sette.

» 4. Una persona provveniente dalle dette
» quattro provincie senza alcuna specie di do-
» cumento, deve rimanere in rigorosa contu-
» macia, finchè il sindaco del Comune dove
» è giunta, non acquisti notizia officiale del-
» la di lei sicura procedenza, e del buono
» stato di salute del Comune, da cui è partita.

» Non acquistandosi una tal notizia, quel-
» la persona deve soggettarsi ad una contu-
» macia di ventuno giorni, da non uscirsene
» non dopo la visita del medico, che assicuri
» il suo buono stato di salute.

» 5. Una persona provveniente dalla pro-
» vincia di Bari senza bolletta Sanitaria, de-
» ve soggettarsi alla contumacia di ventuno
» giorni, da non uscirne se non dopo la vi-
» sita del medico, come sopra.

» 6. Se una persona, che provvenga dalla
» provincia di Bari abbia la bolletta Sanitaria,
» ma porti generi suscettibili oltre alle sue
» robe usuali, questi ultimi devono esser
» bruciati al momento con ogni rigore, e la
» persona assoggettata alla contumacia di ven-

» totto

» totto giorni, a contare dal giorno, in cui si
» è separata dalle merci.

» 7. Se una persona, che provvenga dalla
» provincia di Bari non sia munita di bollet-
» ta Sanitaria, mentre porti de' generi suscet-
» tibili, questi ultimi devono darsi subito alle
» fiamme come sopra, e la persona sotto-
» porsi a quaranta giorni di contumacia.

» 8. Se una persona provvenga da una del-
» le quattro provincie di Lecce, Basilicata,
» Capitanata ed Avellino, e non sia munita
» di alcuna specie di documento, mentre por-
» ti de' generi suscettibili, la persona deve sog-
» gettarsi all' esperimento espresso nell' artico-
» lo 4. e le merci devono restare con essa in
» contumacia sino agli schiarimenti.

» Non acquistandosi alcuno schiarimento,
» deve obbligarsi la persona in contumacia a
» porsi in contatto colle merci, e rimanervi
» per altri ventuno giorni, oltre a quelli, che
» si troverà di aver consumati dal giorno, in
» cui è cominciata la contumacia sino a quel-
» lo, in cui si pone a contatto colle merci.

» 9. Se una persona provveniente dalle quat-
» tro provincie enunciate abbia merci suscet-
» tibili e non sia munita di bolletta Sanita-
» ria, ma porti de' documenti, che accertino la

» sua

» sua procedenza, la persona deve soggettarsi all' espresso nell' art. 4., e le merci devono restar con essa in contumacia sino ai necessarj schiarimenti sulla loro origine.

» Non acquistandosi alcuno schiarimento, deve obbligarsi la persona in contumacia a porsi in contatto con le merci, e rimanervi per quattordeci giorni, scorsi i quali, e ritrovandosi di buona salute, deve ammettersi a pratica.

» 10. Tutte queste disposizioni non solamente riguardano le provvenienze delle provincie di Lecce, Bari, Basilicata, Capitanata ed Avellino verso le altre provincie del Regno, ma sono anche applicabili alle provvenienze delle cinque indicate provincie fra di loro.

R. di GENNARO.

N.° 8.

N.° 8.

Catalogo de' generi suscettibili e metodo per espurgarne alcuni.

Lana di ogni specie, grezza e manifatturata.

Cotone, o sia bambagia grezza filata e manifatturata.

Crini.

Lino grezzo filato e manifatturato.

Canape, *idem.*

Calamo, *idem.*

Seta, *idem.*

Stoppa.

Pelli e Cuoj di ogni specie. Marrocchino, Basane, Cordovani.

Panni, tele, stoffe di ogni sorte.

Spugne.

Carta, cartone, libri, pergamena.

Penne.

Corde, funi non incatrammate.

Coralli, corone, rosarj con filo.

Chincaglierie, quando sieno lorde ruggine o avvolte in generi suscettibili.

Stracci.

Do-

Doratura, o ricami sopra lana, seta, crini, cotone, filo.

Metalli e monete, quando sieno lorde o rugginose.

Grasso cotto. Candele di sego o di cera. Ogni lavoro di cera, eccetto la cera vergine.

Fiori freschi e secchi.

Zaffrone e zafferano.

Frutti, che abbiano lanugine o sterpi secchi.

Frutti secchi di ogni specie.

Pistacchi con la corteccia.

Datteri, *idem.*

Mandorle, *idem.*

La crusca, volgarmente brenna.

Animali lanuti pelosi o pennuti.

Capelli.

Tutte le biade o granaglie non sono suscettibili di loro natura. Possono però ritrovarvisi frammischiate delle materie, che lo sieno, come fili, sterpi, stracci, carta ec. al che bisogna molto badare.

N.B. Tutt' i sopraddetti generi, quando vengono da luogo infetto, non possono maneggiarsi senza pericolo, prima che sieno espurgati secondo le regole sanitarie.

Le

Le Carte, per ispurgarsi, debbono essere prima incise in due o tre luoghi, quando sieno in plico, e quindi immerse per due o tre minuti nell' aceto, rasciugandosi finalmente al fuoco.

Le monete si espurgano, passandosi per aceto.

Le granaglie si espurgano passandosi per un crivello, che sia tutto di ferro o di altro metallo.

Qualora gli otri da olio ne sieno impregnati anche al di fuori, cessano di essere suscettibili.

In caso contrario l' olio deve passarsi in barili, senzachè alcuno si ponga in contatto con quelli.

L' espurgo di tutte le altre merci designate di sopra non può farsi che ne' luoghi di Lazzeretto, e dalle persone esperte in tal mestiere.

N.° 9.

Regolamento per organizzare un servizio più esatto nel sistema dei cordoni Sanitarj.

1. Nei tempi di contagio presso l' Estero tutt' i cittadini delle provincie marittime o mediterranee in cui deve stabilirsi un cordone sanitario, dall' età di 18 a 60 anni, di qualunque ceto o condizione, non esclusi gl' impiegati, dovranno considerarsi come soldati di pubblica salute addetti al servigio del cordone.

Ove il contagio fosse in qualche punto del Regno, dovranno considerarsi come soldati di pubblica salute anche i cittadini delle provincie mediterranee limitrofe a quella, in cui il contagio sia sviluppato.

2. I due termini, tra'quali dev'esser rinchiusa la linea del cordone, saranno determinati da questo Supremo Magistrato di Sanità.

Un numero corrispondente di ufiziali del Genio sarà incaricato di fissare i posti delle guardie di salute su tutta l' estensione della linea.

3. La distanza tra un posto e l' altro non sarà minore di un miglio, nè maggiore di due.

La

La loro situazione dovrà esser tale che l'uno sia sempre a vista dell' altro.

4. Gli ufiziali del Genio indicheranno con un grosso palo piantato a terra il sito di ciascun posto, ch' essi avran creduto più proprio all' oggetto; e sceglieranno in preferenza i luoghi, dove sieno delle torri o altre abitazioni.

Qualora i siti sieno deserti, vi si costruiranno delle baracche o delle forti pagliaje della capienza di cinque individui.

5. Quando in una provincia vi sieno delle coste inaccessibili, per le quali vi è bisogno di poca o niuna custodia, l'Intendente dovrà impiegare questo risparmio delle forze del cordone a rinforzare le spiagge aperte ed i siti più esposti a' controbandi.

Quando le spiagge sieno aperte ed esposte in modo che non bastino a custodirle i cinque individui destinati per ciascun posto, potrà aumentarsene il numero a seconda delle circostanze.

6. In ogni posto si faranno, durante la notte, uno o più fuochi di corrispondenza, e ciò per assicurarsi della vigilanza de' posti limitrofi.

7. Qualora qualche posto fosse minacciato da gente, che volesse disbarcare ed alla quale

non potesse resistere, inalzerà una bandiera, al qual segnale accorrerà subito la forza de' posti limitrofi.

8. Avvenendo in tempo di notte il caso indicato nel precedente articolo, il segnale per aver soccorso sarà di due fuochi consecutivi.

9. In ogni posto monteranno di guardia tre uomini ed un basso ufiziale o funzionante da tale. La guardia dovrà recarsi al posto alle undici della mattina, ed esserne rilevata dall' altra l' indomani alla stessa ora, durante qual tempo non potrà appartarsi dal posto sotto qualunque pretesto alcuno degl' individui, che la compongono.

Il Capo-posto rimarrà fisso per un' intera settimana ad oggetto di conoscer bene le consegne e trasmetterle, e di conoscere i segnali e le pratiche da osservarsi. Per questi capiposti si proporrà dagl' intendenti al Governo, che venga loro accordato qualche appuntamento giornaliero per la settimana di servizio.

Il Capo-posto avrà l'obbligo d'invigilare sulla condotta de' suoi subalterni.

10. Vi sarà per ogni posto un uomo della forza armata, le cui funzioni verranno stabilite dall' Ispettore generale de'dazj indiretti per ciò, che riguarda il servigio doganale: in quanto

to al servigio di sanità dipenderà dagli ordini dell' Ispettore di salute, e questi dipenderà dall' Intendente.

11. Le comuni, che dovranno somministrare siffatte guardie, le quali verranno fissate dagl' Intendenti, non debbono essere distanti dai posti più di cinque miglia, meno che nelle spiagge, ove le più prossime sieno a distanza maggiore. In quest' ultimo caso saranno sempre preferite le più vicine.

12. Saranno responsabili i Sindaci o chi ne fa le veci, ed il Decurionato, che le guardie giungano al posto nell' ora indicata nell'art.9. Quindi fisseranno essi l' ora della partenza della guardia, e prima di spedirla osserveranno se i soldati sieno forniti di schioppo e di venti tiri almeno per ciascuno.

Se taluno de' soldati manchi d'arma o munizione, il Sindaco gli fornirà le munizioni e gli farà dare l'arme da altri, che ne sia provveduto, su la qual cosa invigileranno scrupolosamente gl' Intendenti.

13. Per ogni sei posti vi sarà un ufiziale comandante, che verrà rilevato in ogni Domenica. Questi rimarrà distaccato per l' intera settimana, e terrà presso di se una o più per-

sone a cavallo per la sollecita diramazione degli ordini.

I Comandanti di distaccamento saranno scelti tra gli ufiziali subalterni della legione sedentanea, e laddove non fossero costoro sufficienti, si supplirà da' cittadini del ceto civile, che verranno scelti dagl' Intendenti.

La posizione da assegnarsi al Comandante del distaccamento di sei posti sarà per quanto è possibile la centrale.

Egli avrà specialmente l' incarico d' invigilare all' adempimento degli obblighi ingiunti a' capi-posti, e farà giornaliero esatto rapporto all' Intendente, specialmente quando accadesse qualche accidente su la linea del cordone a lui affidata.

14. Per ogni tre distaccamenti di sei posti l' uno vi sarà un Sotto-Ispettore, che avrà una situazione centrale. I Sotto-Ispettori verranno nominati dagl' Ispettori e scelti fra' capitani delle legioni sedentanee, e laddove questi mancassero, da altri ufiziali o persone distinte, che saranno approvate dagl' Intendenti.

I Sotto-Ispettori riceveranno i rapporti da' tre ufiziali distaccati nella propria Sotto-Ispezione, e trasmetteranno loro gli ordini facendoli

doli giugnere all' ufiziale distaccato nel posto più vicino.

15. In ogni distretto vi sarà uno o più ispettori secondo l' estensione delle spiagge del distretto . Questi si sceglieranno di accordo dagl' Intendenti e Comandanti militari tra i Comandanti di distretto o altri uffiziali superiori , sia della legione , sia della linea . Essi vigileranno , sotto la loro più stretta responsabilità , su la condotta degl' impiegati subalterni : si corrisponderanno co' sotto-Intendenti , Intendenti e Comandanti delle Provincie : riceveranno gli ordini delle indicate autorità superiori e li trasmetteranno a' sotto-Ispettori . Sarà inoltre loro speciale obbligo il fare sollecito rapporto agl' Intendenti di qualunque novità possa nascere su la linea del cordone ad essi affidata.

16. Gli obblighi di tutti gl' individui destinati a formare il cordone si ridurranno generalmente ad impedire l' approdo di qualsivoglia legno, qualunque ne fosse la provvenienza , obbligandolo a dirigersi ne' punti più vicini , ove risiede una Deputazione sanitaria.

Ne' detti punti non saranno ammessi a pratica gl' indicati legni , ma bensì assoggettati a rigorosa contumacia , secondo ciò , che verrà

stabilito dagl' Intendenti in esecuzione de' regolamenti sanitarj in vigore.

Le barche pescherecce potranno uscire dal levare al tramontar del sole. In questo periodo resta proibito che si allontanino oltre le quattro miglia.

Gl' Intendenti stabiliranno le cautele da prendersi per le dette barche da pesca, tenendo presenti le pratiche usate altre volte in circostanze simili.

Ne' casi di burrasca i legni amici o nemici potranno, quando il naufragio è quasi sicuro, farsi approdare, impiegando tutte le cautele all' uopo ed il più rigoroso cordone parziale.

Gli oggetti, che, rifiutati dal mare venissero sul lido, saranno tosto bruciati colle dovute cautele, previo processo verbale redatto dall' uffiziale distaccato con estrema accuratezza e nelle forme consuete, che verrà subito inviato all' Intendente.

17. Ne' capi-luoghi delle provincie risiederà una Commissione militare, che dagl' Intendenti delle provincie rispettive sarà invitata a recarsi, ove siavi qualche contravventore a queste istruzioni ed a punirlo militarmente, e conforme alle leggi sanitarie in vigore, giusta il Real Decreto de' 18 Agosto ultimo.

18.

18. Affinchè la corrispondenza per oggetto di sanità pubblica proceda colla dovuta regolarità, e nel modo più celere, i Capi-posti corrisponderanno co' rispettivi Comandanti de' distaccamenti, questi col sotto-Ispettore, il sotto-Ispettore coll' Ispettore, l' Ispettore contemporaneamente coll' Intendente e col Comandante la provincia, e quest' ultimo col General Comandante la Divisione territoriale. Da siffatta regola generale sono eccettuati i casi di seria considerazione, ne' quali oltre del rapporto regolare da passarsi col cennato metodo, i Comandanti di distaccamento vengono autorizzati di far rapporto straordinario, e spedirlo con espresso all' Intendente e al Comandante la provincia.

19. Gli Agenti del cordone dovranno dare i primi l'esempio di una disciplina intemerata, e garentire da onesti e probi cittadini la salute pubblica del loro paese.

Sarà quindi vietato sotto le pene più rigorose che alcuno di essi s' introduca con qualunque pretesto nelle proprietà contigue, e v' induca de' guasti o vi raccolga de' frutti.

20. In ogni posto ed innanzi la casa comunale, che fornisce la guardia, sarà sempre affissa una copia di questo regolamento, acciò

ognuno conosca i suoi obblighi e le pene severe, nelle quali incorre contravvenendovi.

I sotto-Intendenti, gl' Intendenti, ed i Comandanti militari somministreranno i mezzi necessarj e cureranno sotto la più stretta loro responsabilità l' esatta osservanza del presente regolamento.

Articoli addizionali.

1. Coloro i quali son destinati a far parte della forza del cordone, secondo le liste, che saran formate dai Sindaci de' varj Comuni, non potranno farsi per qualunque pretesto rimpiazzare da altri.

I medesimi andranno soggetti a rigorose pene da infligersi dagl' Intendenti rispettivi, qualora negassero di prestarsi al servigio, cui son chiamati.

2. Gli Ecclesiastici in ordini Sacri sono esentati dal servigio del Cordone, avuto riguardo alla dignità del loro carattere.

N.° 10.

ISTRUZIONI

Pel signor Comandante della Crociera da stabilirsi nel Faro di Messina.

1. Non si dovrà permettere l'approdo o passaggio, in qualunque punto della Crociera, ai legni procedenti da Corfù ed altre Isole Ionie, dall' intiera Costa di Dalmazia fino a Trieste esclusive, e dal Littorale corrispondente alla Città di Noja o da qualsisia altro sito, ove esista morbo contagioso; tantoppiù, che da questi luoghi non si estraggono generi annonarj. Sono eccettuati i legni, che fossero diretti per l' Estero, o per Lazzaretti a peste come si potrà rilevare dal Costituto e dalle carte.

2. Dovrà il Signor Comandante della Crociera, oltre del Costituto per verificare il fatto, prender le carte con le maggiori cautele sanitarie, facendole immergere nell' aceto, e tenendovele per due minuti; e dovrà indi restituirle, unitamente ad un certificato: in cui s' indichi il luogo ed il giorno dell' incontro.

3. Do-

3. Dovranno lasciarsi passare tutt' i legni, che non provvengano da' luoghi indicati nell' articolo primo, con qualsisia carico, e specialmente di generi annonarj, ricevendo però le carte colle cautele indicate nell' art. 2., e rilasciando colle carte suddette, il certificato.

N.° 11.

Ordinanza promulgata dal Commissario del Re.

» Considerando, che le misure di precau-
» zione già eseguite, onde rendere impene-
» trabile il cordone stabilito innanzi Noja,
» non sono sufficienti a garentire gli altri Co-
» muni delle provincie sottomesse al nostro
» comando, dal contagio, che domina in quel-
» le sventurate mura;

» Considerando, che il miasma contagioso
» potrebbe comunicarsi per mezzo di generi
» estratti da Noja nell' epoca, in cui la malat-
» tia erasi già sviluppata;

» Considerando infine che ogni menoma
» negligenza in così interessante materia po-
» trebbe produrre infiniti ed incalcolabili mali;

» Ab-

» Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto
» siegue:

» Art. 1. Qualunque cittadino delle provin-
» cie di Capitanata, Bari, Lecce e Basilicata
» avesse fatto acquisto, in qualsivoglia modo,
» a contare dal giorno 15 Novembre, di bam-
» bagia, di lino, di canape, di pelle, di
» cuojo, di tela siasi di cottone, siasi di lino,
» provveniente da Noja, sarà obbligato, nel-
» le 24 ore dopo la pubblicazione della pre-
» sente ordinanza, a farne la rivela al Sin-
» daco del proprio comune.

» Art. 2. Coloro, che per dolo o per negli-
» genza trascurassero la rivela prescritta nell'
» articolo precedente, saranno immediatamen-
» te arrestati e tradotti innanzi alla commes-
» sione militare, per esservi giudicati.

» Art. 3. I funzionarj locali si occuperanno
» con tutt' i mezzi, che sono in loro potere,
» a rintracciare qualunque menomo inadem-
» pimento della prescritta rivela. Sarà a mi-
» glior tempo spedita loro una copia de' regi-
» stri de' negozianti di Noja, da' quali si ri-
» levi la maggior parte delle esportazioni,
» onde possano collazionarsi con le ricevute
» rivele.

» Art. 4. I Sindaci, appena avranno ricevuto
» la

» la rivela di esistenza di uno o più tra' ge-
» neri annunziati nell' articolo 1, previe le
» debite misure sanitarie, li faranno deposita-
» re in un luogo separato e ben custodito,
» ed intanto con espresso ne daranno parte
» all' Intendente della provincia, dettagliando
» non solo la qualità e quantità del genere
» custodito, ma anche il modo come il pos-
» sessore lo deteneva, vale a dire, se tuttora
» impaccottato, o pure se sciolto, o se già
» in commercio. L' intendente disporrà in ris-
» posta l'uso da farsene; nell' intelligenza che,
» ove credesse opportuno di farlo gettare alle
» fiamme, darà simultaneamente gli ordini
» convenienti, onde il proprietario ne venga
» subito indennizzato in pronti contanti.

» Art. 5. Chiunque denunzierà, siasi in
» proprio nome, siasi con anonimo, l' esi-
» stenza di generi rivelabili, e che dai pro-
» prietarj non sono stati rivelati, riceverà il
» premio di ducati mille, purchè la denun-
» zia si verifichi in tutte le sue parti. Lo
» stesso premio sarà accordato a coloro, che
» faranno conoscere la negligenza de' pubbli-
» ci funzionarj nell' adempimento di quanto
» trovasi sin qui prescritto.

» Art. 6. Tutt' i funzionarj civili, militari

» ed

» ed amministrativi sono incaricati della ese-
» cuzione della presente ordinanza. Ogni ne-
» gligenza dalla loro parte darà luogo ad un
» giudizio della Commessione militare, restan-
» do tali negligenze qualificate d' infrazioni
» alle leggi sanatarie.

R. MIRABELLI.

N.° 12.

Istruzioni per lo spedale di convalescenza.

I. In coloro, che sono stati afflitti dal contagio e che tuttavia trovansi nell' ospedale degli appestati, quando la febbre sia passata da venticinque giorni, ed il bubone o l' antrace perfettamente cicatrizzati, incomincia lo stato di convalescenza, supponendosi che gl'individui abbiano già acquistato un certo grado di forza in questo periodo.

II. Coloro, che son dichiarati convalescenti, debbono uscire dal detto spedale, ed essere trasferiti in un altro locale, che si chiamerà *casa di convalescenza.*

III. I convalescenti troppo deboli, che possono riavere la febbre da un momento all' altro,

tro, o che sono ancora tormentati da diarrea o da dissenteria, o che possa ricominciare in essi la supporazione nei luoghi del bubone e del carbonchio, usciranno pure dall' ospedale imbrattato, e passeranno in altro locale, che porterà il nome di *casa de' valetudinarj*.

IV. I convalescenti dell' una e dell' altra classe si riuniranno, prima di esser congedati dallo spedale, in due camere separate di questo stabilimento, ed ivi si daranno loro delle forbici, affinchè essi medesimi si recidano i capelli ed i peli di tutte le parti del corpo, eccetto il ciglio ed il sopracciglio, e vi applicheranno la pasta depilatoria, ad oggetto di far cadere il restante de' peli soprattutto nelle regioni assillari ed inguinali.

V. Trovandosi un barbiere tra essi o tra gl' infermieri contaminati, gli si daranno de' rasoj e del sapone, affinchè rada colle regole del suo mestiere tutte le parti capellute e pelose del corpo de' convalescenti.

VI. Terminata una tale operazione, che si eseguirà in due luoghi distinti a fianco alla porta dello spedale, ed a vista di un medico e di un Agente Sanitario, il barbiere, o gli stessi convalescenti raccoglieranno sì i peli che i capelli, e li bruceranno all' istante.

VII. Ne'

VII. Ne' medesimi luoghi si spoglieranno i convalescenti di tutt' i loro vestimenti, che saranno raccolti subito dagl'infermieri colle cautele Sanitarie, e messi senza verun ritardo nei tini pieni di acqua ed aceto, mandandoli al bucato dopo tre giorni di ammollimento. Intanto i convalescenti nudi si tufferanno nei bagni caldi, ove resteranno venti minuti, lavandosi spesso il capo: decorso questo piccolo intervallo di tempo, ed appena usciti dal bagno, dopo essersi asciugati, si fornirà loro dell' olio di ulive tepido, e si prescriverà che se ne ungano per tutta la superficie del corpo, non esclusa la faccia e la testa.

VIII. Ciò fatto, e sempre in vista del Medico, non che dell' agente Sanitario, si daranno ai convalescenti degli abiti nuovi, de'quali si vestiranno, ed in seguito si recheranno alle rispettive case, scortati dalle guardie Sanitarie esterne, che gli aspetteranno alla porta dello spedale, ed alle quali saranno consegnati sotto la direzione di due differenti capi.

IX. Tanto nella casa di convalescenza, quanto in quella de' valetudinarj, si prepareranno antecedentemente i letti necessarj al numero degl' individui, che vi si debbono collocare, e tutti quegli utensili, che il bisogno richiede.

X. In

X. In amendue queste case i convalescenti consumeranno una contumacia di quaranta giorni, durante la quale, se un individuo della casa di convalescenza si ammali con affezione comune, passerà a quella de'valetudinarj, e viceversa avanzandosi nelle forze uno di questi ultimi, farà passaggio alla predetta casa.

XI. Se tra' convalescenti delle due classi si dichiarasse qualche sintoma sospetto, ciocchè è difficilissimo, in questo caso l' infermo ritornerebbe colle strette regole Sanitarie allo spedale contaminato, e si dupplicherebbe la quarantana de' convalescenti, raccomandando ai Medici d' invigilare da vicino su' medesimi.

XII. Un certo numero di serventi Sanitarj sarà destinato ad assistere i convalescenti delle due case; e non comunicheranno esteriormente, se non quando sarà finita la contumacia.

XIII. Ad un posto sanitario e di forza armata sarà confidata la guardia di ogni casa di convalesenza, e questo posto custodirà rigorosamente il loro ingresso, col vietare l'entrata a tutti, eccetto ai Medici, ed agli Agenti Sanitarj.

XIV. Due

XIV. Due volte al giorno i Medici visiteranno quelle case colle dovute cautele di Sanità, e baderanno attentamente allo sviluppo di qualche nuovo sintoma. Essi ordineranno ai convalescenti di farsi le lozioni e le aspersioni di aceto antisettico spesse volte nella giornata; faranno praticare mattina e sera dagl' infermieri le fumicazioni nitriche: e terranno ad una dieta o regime alimentario bastantemente generoso e stimolante tutti gl' individui, che sono alle loro cure affidati.

N.° 13.

Lettera del Soprintendente Generale di Salute al Cavalier Garofalo.

» Questo supremo Magistrato di Sanità ha
» preso in seria considerazione i due quesiti
» espressi nel suo pregiatissimo foglio de' 23
» cadente, uno relativo all' estrazione degli
» olj da Noja, e l' altro all' immissione in
» Noja delle olive depositate nel magazzino
» contiguo alla porta delle mura, che trovasi
» fabbricata sin dal momento, in cui il comu-
» ne fu circondato dal cordone.

» Intesa la sua facoltà medica, il Magistra-

» to ha deciso di potersi permettere la estra-
» zione degli olj da Noja sotto le seguenti ri-
» serve :

» 1. Le persone da destinarsi per tras-
» portar l' olio da dentro la Città sin sulla
» barriera , ove è situata una delle estremità del
» canale , debbono esser di quelle, sulle quali
» non cada il menomo sospetto di contagio.

» 2. Nell' atto della discarica , dalla par-
» te interna del cordone vi assista personal-
» mente il Sindaco o altro funzionario di fi-
» ducia con due Medici di Noja , e dalla
» parte esterna vi assista ella medesima , Sig.
» Cavaliere , o altro funzionario di sua piena
» fiducia da lei scelto , con due medici del
» comitato sanitario del cordone . Il Magi-
» strato , intesa la sua facoltà medica , ha
» inoltre deciso di potersi permettere l' im-
» messione in Noja delle olive depositate nel
» magazzino , che l' è contiguo , ma sotto le
» seguenti riserve .

» 1. Ella, Signor Cavaliere, dovrà prima
» assicurarsi che il suddetto magazzino non
» fu fabbricato perchè contenesse de' ge-
» neri suscettibili sospetti .

» 2. L' operazione dovrà farsi coll' assi-
» stenza del comitato sanitario di Noja , im-
» pie-

» piegandovi quei soli individui, sù i quali
» non cada alcun sospetto di contagio.

» Si sono inoltre fissati i seguenti regola-
» menti comuni ad amendue le operazioni
» indicate.

» 1. L' operazione dovrà farsi di pieno
» giorno.

» 2. Dovrà vietarsi nell' esecuzione ogni
» affollamento, che possa arrecare disordine.

» 3. I posti del cordone, che guardano
» direttamente la linea del suddetto magazino
» e quella della barriera, ove deve eseguirsi la
» discarica dell'olio, dovranno essere nei gior-
» ni stabiliti per le dette operazioni rinforzati
» di un doppio numero d' individui.

» Il magistrato si rimette poi alla di lei sa-
» viezza per regolare tutti gli altri dettagli
» di esecuzione, che hanno rapporto alle cir-
» costanze di località.

» La prego finalmente a farmi conoscere il
» risultato di tutto per mia indelligenza.

» Le rinnovo ec.

R. DI GENNARO.

N.° 14.

Frammento di un Rapporto della facoltà medica del Magistrato di Sanità al Soprintendente in data de' 18 Febbraro.

(N. B. *I componenti la facoltà medica del magistrato erano i Signori Ronchi, Savaresi, Ventrella, Tartaglia, Santilio, e Nazari*).

La malattia pestilenziale di Noja è nel suo carattere stazionario. Le medicine adoperate, il servizio sanitario più attivato, e molto più i venti del nord ne hanno arrestato il progredimento. È però da temersi che nel prossimo mese di Marzo inferocisca per qualche giorno. Son queste le solite fasi di tal male.

N.° 15.

ISTRUZIONI

Per lo Disinfettamento.

1. Dovrà scegliersi una prima sezione: spurgarsi e sgombrarsi nelle regole da tutt' i generi

neri sospetti. In essa saran trasportati tutt' i convalescenti, dopo che nell' ospedale di convalescenza avran terminata la loro contumacia, ed esaurite tutte le altre cautele prescritte dalle antecedenti istruzioni sull' oggetto.

Passati in questa prima sezione, sarà loro rigorosamente vietato di comunicare col rimanente della Città.

2. Dovrà scegliersi una seconda sezione, e spurgata come la precedente, vi si faranno passare tutti quegl' individui, che avranno oltrepassati i quaranta giorni di osservazione, conservandosi sempre sani.

Dovranno quindi farsi visitare precedentemente da Medici, e praticare sulle loro persone de' profumi e delle lavande a norma delle istruzioni, facendoli nuovamente vestire da capo a piedi.

Sarà loro vietato di comunicare colle sezioni de' convalescenti, se non dopo aver compiuta nella loro propria sezione una contumacia di altri quaranta giorni.

In ogni modo sarà loro vietato di comunicare col rimanente della Città.

3. Dovrà scegliersi una terza sezione, e spurgata come le precedenti, vi si faranno passare gl' individui più sospetti, dopo essersi

loro tolti gli abiti, fatti vestir di nuovo e praticate le solite lavande e cautele.

Sarà loro vietato di comunicare col rimanente della Città: potranno però, dopo terminata senza inconvenienti la contumacia di 60 giorni, comunicare con la prima sezione de' convalescenti, e con la seconda, che si sia posta a contatto con la prima.

4. Le rimanenti sezioni saranno gradatamente preparate per gl' individui sani, che vi si faran passare, dopo essersi loro cambiati i letti e i vestimenti, ed usate le solite lavande.

5. Tutte le sezioni dovranno essere rispettivamente chiuse da uno o più cancelli, custodite da un numero corrispondente di guardie, e vegliate ed assistite da un Comitato Sanitario parziale.

I Cancelli saran tolti tra quelle sezioni limitrofe, le quali sono ammesse a comunicazione fra loro a termini degli antecedenti articoli.

6. Tutti coloro, che chiusi da principio nelle di loro case, vi si son mantenuti illesi, dovranno continuarvi a rimanere, ed a preservarvisi colle stesse regole per lo innanzi praticate.

Sarà loro vietato di uscirne per qualunque ragione. N.° 16.

N.° 16.

Ordinanza del Commissario del Re.

» Visto il rapporto della data di jeri, con
» cui i Dottori Fisici ci ragguagliano essersi
» manifestato il contagio nella strada *delle*
» *Cannelle* in persona di una donna per aver
» avuto contatto con generi appartenenti ad
» un individuo, che trovasi in osservazione
» nel Rione barricato del Carmine; generi,
» che si conservavano dalla donna medesima.

» Visti i due proclami del dì 13 Gennajo,
» e 13 Marzo, entrambi debitamente pubbli-
» cati nel contaminato Comune di Noja.

» Considerando, che i Nojani erano obbli-
» gati in virtù dei medesimi a rivelare alle
» autorità costituite tutt' i generi contagiati,
» per essere subito consegnati alle fiamme,
» indennizzandosene, previo apprezzo, i pro-
» prietarj o i loro eredi.

» Considerando che per inudita pertinacia,
» lungi dal rivelarsi i generi suddetti, si ten-
» gono gelosamente nascosti, e rimane così
» sempre vigente il fomite del pestilenziale
» miasma.

» Considerando che gl' interessi individuali

» de' Nojani, il bene dell' umanità, la sal-
» vezza del Regno, esigono imperiosamente
» di adottarsi le più severe misure contro quel-
» li sciagurati, i quali conservassero generi
» affetti o sospetti di contagio.

» Considerando che, dove non ha potuto pre-
» valere la dolcezza, fa d' uopo vibrare la spa-
» da della giustizia contro coloro, che commet-
» tono misfatti di simile natura.

Abbiamo ordinato, ed ordiniamo.

Art. 1. » Tra il termine improrogabile di
» quarantott' ore, numerande dalla pubblica-
» zione della presente ordinanza, tutti gl' in-
» dividui rinchiusi nel Comune di Noja ma-
» nifesteranno gli oggetti appartenenti altra
» volta a persone e famiglie contagiate, che
» conservano presso di loro o tengono nascosti.

Art. 2. » Dopo il prescritto termine è reo
» di morte qualunque individuo rinchiuso nel
» Comune medesimo, il quale conservasse o
» ricevesse da chicchessia generi affetti o so-
» spetti di contagio.

Art. 3. » Sarà come tale tradotto avanti la
» Commissione Militare per sentire pronunzia-
» re contro di lui la sentenza nelle forme dal-
» la Legge prescritte.

Art. 4. » Tale sentenza sarà eseguita fra

» lo

» lo spazio impreteribile di ventiquattr' ore,
» chiunque sia il delinquente, contro di cui
» verrà pronunziata.

» Vogliamo e comandiamo che la presente
» ordinanza sia nel modo più solenne pubbli-
» cata nell' interno di Noja ed affissa in tut-
» t' i luoghi destinati a render noti gli atti
» della pubblica autorità.

R. MIRABELLI.

N.° 17.

Lettera del Soprintendente al Cav. Garofalo.

» Questo Supremo Magistrato di Sanità,
» con quello spirito di calma, che è il vero
» carattere della ragione, ha portata una se-
» vera analisi sul foglio del Decurionato di
» Noja, di cui ella mi ha trasmesso copia
» colla sua de' 27 caduto mese. Mi darò l' o-
» nore di manifestarnele fil filo il risultato.

» 1. Da una filza di fatti, che in generale
» potrebbero esser forse meglio rintracciati e
» smentiti, il Decurionato pretende implicita-
» mente di provare che la malattia ivi regnan-
» te o non sia peste o non sia contagiosa.

» Ma

» Ma la sventura di chi ha torto è quella di
» poter esser vinto colle proprie armi.

» Son già quattro mesi dacchè è cordonata
» Noja. Un Comitato Medico riconosciuto dal-
» le Autorità della Provincia e non mai tac-
» ciato d' impostura dagli Amministratori di
» quel Comune, ha redatto a piè del letto
» dell' infermo un giornale clinico, indicante
» i nomi delle vittime, la loro età, la loro
» condizione, il loro sesso, l' andamento, i
» fenomeni e le conseguenze delle loro ma-
» lattie. Questo giornale divulgato ha corsa
» la Provincia, il Regno, l' Italia, l' Europa;
» e la Provincia, il Regno, l' Italia, l' Eu-
» ropa han già pronunziato il loro imparziale
» giudizio. La malattia è stata riconosciuta
» infallibilmente pestilenziale. Un branco di
» uomini, che, diretti da passioni sconsi-
» gliate, cercasse di porlo in dubbio, move-
» rebbe piuttosto il riso, che lo sdegno.

» Nei suddetti stati mortuarj vi è una co-
» lonna distinta d' indicazioni, da cui si ri-
» levano i nomi di quegl' infetti, dal cui con-
» tatto si è diffuso il morbo ad altri indivi-
» dui. Novecento persone circa, che ne sono
» state sin oggi attaccate, lo sono state dun-
» que per contatto. Una peste non contagio-

sa

» sa sarebbe stata una novità surta solamente
» in mezzo ai Nojani. L' addurre l' esempio
» di molti, che non hanno contratta la ma-
» lattia, malgrado che avessero avuto contatto
» cogl' infermi, per provar molto, non prova
» nulla. La sifilide, i tifi di tutte le specie,
» la tisi pulmonare, il vajuolo stesso son del-
» le malattie contagiose, che presentano i me-
» desimi fenomeni. Le varie predisposizioni,
» le varie intensità di contatto, lo stato di tra-
» sudazione delle macchine, oppongono spes-
» so un' argine allo sviluppo del morbo. Son
» le ragioni positive e non già le negative,
» che debbono determinare i giudizj umani.

,, 2. Pretendono i ricorrenti, che anche
» molti mesi prima del 23 Novembre, erano
» morti in quella Città varj individui coi se-
» gni della malattia oggi regnante.

» Questi fatti non possono che esser dipesi
» da altre cagioni morbose, diversi dalla pe-
» ste, o credendoli effetti della peste, non
» possono essere che compiutamente falsi ed
» inventati dallo spirito d'intrigo. Sconsigliati!
» essi non comprendono, che se tai fatti fos-
» sero per poco veri, la spada della giustizia
» cadrebbe su di essi, che li han taciuti sino-
» ra,

» ra, mentre era lor dovere di rivelarli sin
» dal primo giorno di Gennajo!

» 3. Nel foglio del Decurionato di Noja il
» Magistrato non ha saputo ravvisare che un
» atto della più criminosa sedizione. Si cer-
» ca d' infettare il Regno e di compromet-
» tere il Governo in faccia a tutta l' Europa,
» oggi che tutta l' Europa applaude alle ener-
» giche misure, che han concentrato il conta-
» gio dentro il perimetro di Noja. Bisogna
» quindi conoscerne i principali autori, e se
» non consegnarli alla severità della giusti-
» zia, sottoporli almeno a pene economiche,
» ed esemplari. È questo il momento, in cui
» il Magistrato reclama altamente dall' ottimo
» Signor Maresciallo Mirabelli un proclama
» energico e severo, che mostri ai Nojani un
» palco sempre innalzato alla pubblica ven-
» detta, ove non rientrino nei loro doveri.
» Le rammento che un Decurionato ha in cer-
» ti casi la facoltà di riunirsi, ma non ha
» mai quella di recarsi in corpo a presentare
» una deliberazione all' autorità, cui va diret-
» ta. Si cerchi di sapere, chi ha riunito il
» Decurionato, chi ha promosse le quistioni,
» chi ne ha diretto l' adempimento. Non deb-

» be

» bo tacerle che tutt' i sospetti cadono sul Si-
» gnor . . . . . , come uno degli autori della
» briga. Tocca a lei, Signor Cavaliere, di
» verificar tai sospetti, e provvedervi.

» 4. Dal foglio del Decurionato di Noja si
» rileva con orrore che il Comitato interno
» di quella Città non ha curata l' osservanza
» dei regolamenti Sanitarj, che formati da
» questo Magistrato, hanno ottenuta la piena
» sanzione di S. M. Si sentono ancora ivi esi-
» stenti degli animali, a cui si è da taluni osa-
» to d' innestare il contagio. Il Decurionato
» non ha che sottoscritto alla sua propria con-
» danna. Il non aver curato di far uccidere
» tutti gli animali è una manifesta infrazione
» alle leggi Sanitarie, che i Nojani han cal-
» pestate, e di cui bisogna far conoscere tut-
» to il rigore. Il Signor . . . . . è tanto più
» reo in quanto che ha replicate volte assicu-
» rato, che le leggi erano state adempite in
» tutta la loro estensione. Egli ha in questo
» modo aggiunto lo spergiuro a tutte le altre
» imputazioni, che giustamente gravitano sulla
» di lui condotta.

» 5. Si sente che alcuni professori si sieno
» arbitrati di dissecare cadaveri, di aprir bu-
» boni, di maneggiare antraci, d' innestare

» il

» il contagio agli animali. Esponendo la loro
» vita, essi hanno infrante le leggi Sanitarie,
» che glielo aveano vietato. Nè valgono le ra-
» gioni speciose, ond' essi credono di poter coo-
» nestare la loro condotta. Il Governo non gli ha
» mandati in Noja per far delle osservazioni
» patologiche, ma per eseguire ciò, che vien
» loro indicato dalle Autorità Superiori. Essi
» s' ingannano se credono di esser là dentro
» come liberi professori: essi non sono che
» agenti del Governo, esecutori di ordini,
» subordinati all' impero delle leggi. Bisogna
» quindi che la loro condotta, traviata sin
» oggi per una stolta temerità, si uniformi su-
» bito ai regolamenti che devono servir loro
» di guida.

» 6. La condotta de' due professori, che si
» sono battuti in quello, è tanto condannabi-
» le quanto lo sarebbe quella di due uffiziali,
» che nell' atto di doversi dare una battaglia,
» tutt' altro che unirsi contro del nemico, e
» servire all' onore alla patria ed al Sovrano,
» corressero a battersi fra loro. Essi che han
» creduto di calcare le vie dell' onore, non
» han compreso che la forza delle circostanze,
» dando altro aspetto al loro procedere, non
» poteva che caricarli d' infamia.

» 7. I

» 7. I mezzi efficaci per rimediare a disor-
» dini così rilevanti si presentano da se me-
» desimi.

» Bisogna crear dentro Noja una forza del-
» la massima fiducia, rinforzare il cordone e
» portarvi se occorre de' mortaj, facendo co-
» noscere ai Nojani che se essi non impon-
» gono silenzio allo spirito d' intrigo e di se-
» dizione, se non si uniscono per la causa
» della salvezza comune, se ciascuno per la
» parte che lo riguarda, non presta adempi-
» mento alle leggi ed ai regolamenti sanitarj
» in vigore, resteranno tutti incendiati. Nè
» dev' esser questa una semplice minaccia: se
» i Nojani tentano di comunicare il contagio
» a tutto il Regno, la giustizia esige che essi
» sieno sacrificati alla salvezza del Regno in-
» tero. Questa misura generale scuoterà alme-
» no gli uomini onesti trascinati dalla corren-
» te. Essi temeranno di perdersi per seguire
» un partito di capricciosi, e si faranno tutti
» dal canto della buona causa. Il Commissa-
» rio del Re avrà in essi tanti agenti secon-
» darj, che potrà impiegare al buon' ordine.
» Gli scellerati rimarranno soli, e finiranno
» con sottomettersi. Ove sia chi continui nel
» male, bisogna inesorabilmente disegnar-

» lo

» lo alla esemplarità della giustizia. Farebbe
» fremere il sentire che costoro restassero
» impuniti, mentre tre infelici, per aver git-
» tato o raccolto un mazzo di carte, subirono
» la morte. Conviene far conoscere ai profes-
» sori, ch'essi stan facendo di tutto per per-
» dersi. Coll' esempio di una condotta inteme-
» rata debbono essi ispirare i primi il deside-
» rio del buon ordine, e rendersi degni di
» una fiducia, che non han saputo valutare
» abbastanza. Tocca al degnissimo Signor Com-
» missario del Re, ed a lei, Signor Cavalie-
» re, dimoranti sul luogo, ad esaurir tutt' i
» mezzi per regolarizzare un servigio, che
» continuando a trascurarsi, potrebbe dar luo-
» go a disordini irrimediabili. I mezzi del
» massimo rigore sono i più indicati in simi-
» li pericolose circostanze. Io mi attendo di
» sentir cessati in breve tutti gl'inconvenienti,
» e restituita la calma a quell'infelice Comu-
» ne, che ha tante disgrazie a sopportare.
» Le rinnovo ec.

R. DI GENNARO.

N.° 18.

N.° 18.

Regolamenti per la Fiera di Gravina.

1. Dovrà essere rinforzato il cordone intorno Noja per evitarsi qualunqne pericolo.

2. Un Comitato Sanitario scelto dal Commissario del Re Signor Maresciallo Mirabelli, e dal Cavalier Garofalo, e composto di soggetti, che non sieno della provincia di Bari, presederà alla fiera di Gravina.

3. Vi saranno de' posti Sanitarj nel numero e ne' luoghi, che le Autorità Sanitarie crederanno opportuni, ne' quali si visiteranno rigorosamente le persone ed i generi, che vorranno introdursi nella fiera, rispingendo le persone, che non saranno munite di bolletta Sanitaria, ed i generi tutti suscettibili di qualunque natura.

4. Le persone, che vi entreranno, dovranno presentare i loro documenti al Comitato Sanitario, in seguito di che sarà loro rilasciato un biglietto d' alloggio.

5. Sarà vietato ai Gravinesi, sotto severissime pene, di alloggiare persone o di ricevere un genere qualunque senza viglietto di alloggio del Comitato Sanitario.

6. Lo smercio nella fiera di Gravina sarà permesso per i soli insuscettibili, e per gli animali, o di vettura o di armento piccioli e grandi, dovendo considerarsi come spurgati ed in perenne contratto coi loro condottieri.

7. L'uscita delle persone e degli animali sarà permessa da Gravina previa bolletta Sanitaria per le persone, e certificato di origine, e numerativo per gli animali, affinchè non venga ad essi impedito il passaggio sul cordone della provincia.

8. Si pubblicheranno i bandi analoghi per tutto il Regno contenenti le presenti determinazioni colle corrispondenti penali, onde tutti sieno avvertiti della celebrazione della fiera, e delle modificazioni, cui è sottoposta per la garentia della pubblica salute.

RE-

REGOLAMENTO

Per lo spurgo generale della Città di Noja.

CAPITOLO I.

Operazioni, che devono precedere lo spurgo.

1. Dopo l'ultimo accidente di peste, a qualunque grado appartenga, col quale sembrerà cessata la malattia regnante nella Città di Noja, la prima indispensabile operazione sarà quella di procedersi ad una visita generale per assicurarsi nelle forme dello stato di salute di tutti gli abitanti.

2. Compiuta la visita, senza che si sia in essa osservata alcuna sinistra novità, la Città di Noja sarà generalmente sottoposta ad una prima rigorosa contumacia di giorni quaranta.

Da quel momento sarà vietato sotto severissime pene che alcuno possa lasciare il posto assegnato nelle rispettive sezioni, e che alcun benestante in particolare possa uscire dalla propria casa.

3. Pendente la prima contumacia, saran

continuate periodicamente le visite generali per essere a giorno dello stato di salute degli abitanti.

4. Se nel decorso della prima contumacia ricomparisse qualche nuovo accidente di peste, essa dovrà considerarsi come se non fosse mai cominciata. L' individuo, su cui avrà avuto luogo un tale inconveniente, sarà trasportato all' Ospedale pestifero, e la famiglia con tutti coloro, che vi abbian potuto aver contatto, mandati in uno spedale di osservazione. La casa sarà subito sequestrata dalla sezione in cui è sita, e quest' ultima verrà separata dal rimanente del paese, apponendo sì all'una che all' altra de' cancelli, e destinandovi quel numero di guardie, che si crederà competente.

5. Quando questo ripullulamento parziale di peste sarà cessato o colla morte o colla guarigione dell' infermo, e la casa e la sezione, in cui avrà avuto luogo, sarà stata disinfettata a norma delle corrispondenti istruzioni, ricomincerà la prima contumacia a termini degli artic. 2. e 3. del presente regolamento, dopo avervi fatta precedere la visita prescritta nell' articolo 1.

6. La prima contumacia non sarà punto interrotta per accidenti di malattie ordinarie, che

che non abbiano alcun rapporto colla peste.

I medici veglieranno attentamente ai casi, che formano il quarto grado di morbo, tanto ovvj nella decadenza delle epidemie pestilenziali; cioè a quegli ammalati senza febbre, attaccati da buboni o antraci, che camminano liberamente, soddisfano a tutt' i bisogni, ed hanno l' apparenza di buona salute, mentre contengono il miasma contagioso, ed anche non sapendolo, possono spanderlo da per tutto. In questi rare volte l' eruzione dell' antrace o del bubone è accompagnata da febbre efimera, per cui eccitano poco sospetto.

7. L' oggetto di questo primo periodo di contumacia è quello di assicurarsi bene che niun' altro individuo sia attaccato dal contagio per non rischiare a pura perdita le difficili delicate e dispendiose operazioni dello spurgo propriamente detto.

CAPITOLO II.

Epoca, in cui deve cominciare lo spurgo, e suoi diversi ordini.

8. Le operazioni dello spurgo dovranno cominciare subito dopo compiuta la prima rigorosa contumacia di 40 giorni, a norma di ciò ch' è stato prescritto nell' antecedente Capitolo.

La loro durata sarà determinata dal bisono, senza però che possa impiegarvisi un periodo di tempo minore di 40 giorni.

9. Le operazioni dello spurgo saran distinte in due diverse classi.

1. Quelle, che han per oggetto i luoghi contagiati.

2. Quelle, che han per oggetto i luoghi non contagiati.

SEZIONE 1.

Spurgo de' luoghi contagiati.

10. Sotto la indicazione di contagiati verranno compresi tutti quei luoghi, ne' quali si sarà ammalato, morto, o sepellito qualche individuo appestato. Le

Le Chiese verranno indistintamente comprese in questo numero.

11. Distribuita la Città in sezioni, come si trova sin dall' epoca, in cui se ne dispose il preventivo disinfettamento, si procederà anche per sezioni allo spurgo generale.

12. I mobili, e le biancherie, che si rinvengono ne' così detti luoghi contagiati, tranne le suppellettili di vetro, di metallo, di porcellana, o di legno assoluto, saran presi cogli uncini di ferro, trasportati nella strada innanzi la porta della casa infetta, o nel cortile se ve ne abbia, o in qualunque altro sito, che si crederà espediente, e dati diligentemente alle fiamme, senza eccettuarne libri quadri, ed arredi di chiesa suscettibili. Con egual diligenza si strapperanno le incartate, o le tele della soffitta, qualora non vi sia volta di fabbrica, e si bruceranno. Colle scope di ferro, o di ottone filato, o pure di *Erica scoparia* (le scope legnose delle nostre stalle) si puliranno scrupolosamente le pareti, i pavimenti ed il focolare, raccogliendosi colle dovute riserve tutt' i cenci, gli stracci di carta, i fili, le paglie, le ragnatele, e tutte le immondizie della casa, e si daranno similmente alle fiamme.

Gli agenti sanitarj ed amministrativi non penetreranno nei così detti luoghi contagiati, se non sotto tutte quelle precauzioni e riserve stabilite nelle antecedenti generali istruzioni.

13. Terminate queste operazioni, si procederà alla lavanda, che si farà con acqua di mare calda, o con acqua calda ed aceto. Con questa si bagneranno le mura, i pavimenti ed i cieli una sola volta, potendosi avvalere all'uopo di trombe idrauliche; indi si faranno raschiare e stropicciare i pavimenti con piccole quantità di arena o segatura di legno intrisa nella stess' acqua.

Il residuo di tal lavatura si farà interrare.

14. I mobili, e gli utensili metallici o di assoluto legno, le porte, le vetrate e tutt' i ferramenti della casa, eccettuati dall' incendio a termini dell' artic. 12., si dovranno lavar due volte con saponata calda, badandosi attentamente a staccarne l' untume, e la polvere, non che a distruggere gl'insetti, che potranno esservi annidati. Dopo asciugati, dovranno bagnarsi due altre volte con acqua calda ed aceto.

15. Finito questo primo espurgo, le case verranno assoggettate ad abbondanti fumicazioni di gas acido muriatico ossigenato, se-

secondo il metodo prescritto nelle antecedenti istruzioni, mettendosi uno scaldino per ogni vano, e lasciandosi accuratamente chiuse tutte le porte per tre giorni.

Scorso questo termine, si riapriranno le case, e si lasceranno per quindeci giorni consecutivi esposte alla corrente dell' aria, alla umidità ed alla luce. Si chiuderanno indi col cemento ordinario tutt' i buchi, e le fessure delle mura sino all' altezza dell' uomo, facendosi lo stesso per le ineguaglianze del suolo, e s' imbiancheranno a tre mani di acqua di calce le pareti di tutte le case, compresovi le scale ed i cieli.

16. Dopo tutto questo apparato profilattico, si farà bruciar nelle case una certa quantità di zolfo, di polvere da schioppo e di minutaglie di pece. Sarà in seguito permesso ai proprietarj o agl' inquilini di poter liberamente tornarvi ad abitare, sottomettendo per due ore all' azione de' vapori solforosi tanto gli abiti e le biancherie, che avranno addosso, quanto quei, che potranno trasportar seco loro.

Precauzioni particolari per le sepolture.

17. Le fosse delle Chiese, i pubblici cimiteri o qualunque altro luogo, che abbia servito di sepoltura a persone contagiate o morte con sospetto di contagio, rimarranno intatti pel tempo avvenire. Sarà espressamente vietato d' inumarvi altri cadaveri, di riaprirsi o rimuovervi il terreno per qualunque occasione o bisogno.

18. Le fosse saran diligentemente fabbricate nelle loro aperture, e vi s' inalzerà sopra una fabbrica massiccia di quattro palmi di altezza e di una estensione quadrata. Vi si apporrà nel tempo stesso una lapide colla indicazione di esservi sepolti de' cadaveri appestati, e di esser proibito a tutti di riaprirle sotto pena di morte.

19. Quella estensione di terreno, oggi conosciuta in Noja sotto il nome di *Campo-santo*, in cui si sono sepolti gl' individui morti di contagio, sarà chiusa in giro da un muro alto quindici palmi e di una corrispondente grossezza. Vi si apporranno da distanza in distanza delle iscrizioni simili a quelle indicate per le fosse delle chiese.

SE-

SEZIONE II.

Spurgo de' luoghi non contagiati.

20. Lo spurgo de' luoghi, ne' quali non è penetrato il contagio, consisterà in lavature sciorini e suffumigj.

21. Si farà eseguire in ciascuna famiglia un bucato generale della biancheria sì di corpo che di letto, eccetto quella, che si avrà addosso, per la quale avrà luogo un secondo bucato, quando si sarà al caso di potersi servire della biancheria ripulita col primo. Si farà indi spazzare e nettar diligentemente tutta la casa, e spruzzare di aceto antisettico tutt' i pavimenti.

22. Si praticherà lo sciorino al sole durante tre giorni pei materassi e per tutte le sedie, che non sieno di assoluto legno, e per tre altri giorni si useranno interrottamente le fumigazioni nitriche in tutte le stanze e vani, senza che gli abitanti vi sospendano l' esercizio dei loro affari domestici.

23. In quelle case di benestanti, in cui si scovrirà, che la pulitezza non è stata bene osservata, ed in cui si rinverranno tracce di non ordinaria sucidezza, si faranno imbiancar

car le pareti con acqua di calce, raschiare e stropicciare i pavimenti colla segatura di legno, e lavar le porte non meno che i loro ferramenti con acqua calda ed aceto.

Dopo questo nettamento vi si farà bruciare una certa quantità di zolfo.

24. Qualunque materia suscettibile, che all' epoca dello spurgo si troverà riposta in nascondigli o in luoghi poco visitati, sarà bruciata senz' alcun riguardo, e malgrado qualsivoglia considerazione in contrario.

25. Le circostanze, che imporranno l' adempimento delle disposizioni contenute negli artic. 23. e 24., saran verificate in una visita particolare, che avrà quest' oggetto in veduta.

26. Le strade, i vicoli, gli spiazzati, i luoghi pubblici saranno nettati colla più grande attenzione. Si faran consumare dalle fiamme tutte le materie suscettibili, che vi si potranno discernere, come cenci, carte, paglie, capelli e crini. Le immondezze raccolte saran trasportate nei siti consueti.

CA-

CAPITOLO III.

Operazioni, che debbono seguire lo spurgo.

27. Compiuti i varj ordini di espurgo indicati nel capitolo antecedente, tutta la popolazione sarà obbligata a bagnarsi nell' acqua alla temperatura dell' atmosfera, adoperando per quest' oggetto qualunque comodo, come tini, vasche, bagnarole, mastelli ec. ec., e mancandone, si serviranno delle semplici e ripetute affusioni di acqua.

Appena uscito dal bagno ed asciugato dall' umido, ciascun' individuo si ungerà con olio puro tutte le parti del corpo capellute e le più coverte di peli, ed indi si vestirà coi suoi abiti usuali.

28. Nel giorno istesso, in cui sarà terminata l' operazione del bagno generale, comincerà per gli abitanti di Noja un' ultima contumacia di 40. giorni, che si chiamerà di *contatto*.

I Cancelli saranno tolti ed abolite tutte le misure adottate per la separazione interna. Tutti saranno obbligati di riunirsi in società, come vivevano prima del contagio. Nel medesimo tempo si spareranno 150. colpi di cannone,

none, tanto nell' interno della Città, che attorno alle sue mura, ad oggetto di scuotere l' atmosfera con una energica detonazione.

29. Durante questo periodo di ultimo esperimento, tutt' i Cittadini saranno invitati a periodiche feste di Religione in rendimento di grazie all' *Altissimo*, ed a felicitarsi de' tanti benefizj di cui S. M. si è degnata ricolmarli in sì luttuosa circostanza.

CAPITOLO IV.

Riabilitazione a pratica della Città espurgata.

30. Terminata senza alcun sinistro accidente l' ultima contumacia di 40. giorni, la Città di Noja sarà riabilitata a pratica con l' intero regno. Si toglierà il cordone, e si appianeranno i fossati, che la circondano.

31. Da questo momento tutte le riserve stabilite per la provincia di Bari resteranno abolite.

32. Nel primo giorno festivo nella Chiesa Madre della Città sarà solennemente cantato il *Te Deum*, a cui dovranno intervenire il Commissario del Re, il Cavalier Garofalo, l' In-

l' Intendente della provincia, e tutti gli altri funzionarj, che avran servito al ramo di pubblica salute in sì dispiacevole incontro.

CAPITOLO V.

Disposizioni generali.

33. Il Commissario del Re, il Deputato del Supremo Magistrato Cav. Garofalo, e l'Intendente della provincia creeranno, e distribuiranno nella Città di Noja i varj Comitati, a' quali dovrà addossarsi l' esecuzione del presente regolamento.

La scelta cadrà sulle persone della più esperimentata intelligenza ed energia. I medici saran distribuiti fra i Comitati, ove più ove meno, a seconda del bisogno. Il Sindaco ed i Decurioni ne faran parte di dritto.

34. In ciascuna sera si redigerà un verbale, in cui saranno fedelmente e minutamente rapportate tutte le operazioni del giorno e le novità, che vi abbiano potuto aver luogo.

Non essendovi stata alcuna novità, se ne farà espressa menzione.

35. Appena sarà redatto il verbale del giorno, sarà immediatamente firmato e cucito in un

un processo, che avrà per titolo *Atti dello spurgo della Città di Noja.*

Due de' più vecchi decurioni verranno particolarmente incaricati di questo registro. A richiesta del Sindaco, essi vi faranno estrarre quel numero di copie autentiche, che si crederà necessario, per diramarle al di là della linea del cordone.

36. Appena organizzati i Comitati, il Commissario del Re, il Cavalier Garofalo, e l'Intendente della provincia si recheranno sulla barriera del cordone, consegneranno loro una o più copie legali del presente regolamento, e ne esigeranno il pubblico ed espresso giuramento di conformarvisi, ed adempirne le disposizioni con tutta la esattezza fedeltà ed energia, che vi è necessaria.

Di questa operazione si formerà un verbale, che sarà il primo in ordine di data da inserirsi negli *Atti dello spurgo della Città di Noja.*

37. Il Commissario del Re, il Cav. Garofalo, e l'Intendente della Provincia disporranno per mezzo di altrettanti *partiti d' appalto* l' acquisto de' generi suscettibili, che si dovran fornire agli abitanti di Noja in rimpiazzo de' generi bruciati, o da bruciarsi per ordini generali.

La

La fornitura de' generi di prima necessità, come sono gli abiti i letti e que' tali utensili, che rendono abitabile una casa, sarà disposta in preferenza d' ogni altra.

36. Coloro, a di cui carico rimarrà l' appalto, saranno obbligati di far ritrovare verso la fine della prima contumacia un deposito di generi convenuti sulla barriera del cordone, in quella quantità, che sarà dal Comitato interno approssimativamente calcolata, per cominciarsi le operazionl dello spurgo.

39. Quegl' individui, i quali riceveranno tali generi in rimpiazzo di quelli, che saranno stati loro bruciati, firmeranno anch' essi il verbale giornaliero, in cui si parlerà di questa consegna. Per coloro, che non sappiano scrivere, il Sindaco sarà autorizzato ad autenticare il loro *segno di croce*, e sarà personalmente responsabile della verità ed adempimento di questa formalità.

40. Se il bruciamento di taluni generi infetti o sospetti di contagio si sarà fatto in un giorno diverso da quello, in cui ne sarà fornito il rimpiazzo al proprietario, nel verbale del rimpiazzo si farà espressa menzione della data del verbale del bruciamento.

41.

41. Si farà un appalto particolare per la fornitura di una data quantità di acidi minerali, di bitumi, e di sali neutri per uso delle fumigazioni, non che di tutti gli altri generi medicinali, che saranno richiesti.

42. Gli appaltatori saranno obbligati di far ritrovare verso la fine della prima contumacia un deposito di tali materiali sulla barriera del cordone, in una quantità non minore della quì sotto indicata.

Acido solforico a 66.	lib.	1200
Ossido nero di manganese . .	lib.	600
Acido solforico concentrato . .	lib.	500
Nitrato di potassa, o sia nitro purificato	lib.	500
Zolfo	cant.	2
Pece	cant.	2
Muriato di soda, o sia sal marino comune	cant.	2

Gli appaltatori debbono esser disposti a fornirne delle altre quantità, ove queste non bastassero.

43. Un Comitato particolare, sotto la personale responsabilità di tutt' i componenti, veglierà che nell' esercizio delle fumigazioni non si

si faccia uno sciupo di questi materiali, e che non ne sia sottratta la menoma parte.

44. Il Commissario del Re disporrà i premj, che crederà più conducenti ad incoraggiare gli abitanti di Noja per la piena osservanza del presente regolamento.

Egli sarà particolarmente incaricato di stabilire una gradazione di pene per tutti coloro, che vi controvverranno.

Qualora la contravvenzione sarà stata commessa per semplice ignoranza, l' autore non potrà esser condannato che al solo risarcimento de' danni.

N. B. *Tutte le Istruzioni e Regolamenti contenuti in questa seconda parte sono estratti da' registri del Supremo Magistrato di Sanità.*

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 057778034